SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 179**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 luglio 1989, n. 267.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonché disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 GIUGNO 1989, N. 212.

All'articolo 1, al comma 1, le parole da: «successivamente alle predette scadenze» *fino a:* «per i tardivi versamenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 5 giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi versamenti, nonché per gli errori materiali eventualmente commessi».

All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 26, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*bis*, alla lettera *b*), sono soppresse le parole: "non adibiti ad uso pubblico";

b) al comma 10, dopo le parole: "2.500 centimetri cubici" sono inserite le seguenti: "non adibiti ad uso pubblico"».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 128, del 3 giugno 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 14 settembre 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1804):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 3 giugno 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 5 giugno 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 giugno 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 21, 28 giugno 1989.

Relazione scritta annunciata il 4 luglio 1989 (atto n. 1804/*A* - relatore sen. RUFFINO).

Esaminato in aula e approvato il 4 luglio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4075):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 6 luglio 1989, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 luglio 1989.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 luglio 1989.

Esaminato dalla VI commissione il 18 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 20 luglio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1804-*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 21 luglio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 25 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 25 luglio 1989.

89G0352

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 1989.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, con il quale sono stati fissati nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi da parte di determinate categorie di contribuenti;

Visto l'art. 15 del suddetto decreto-legge, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il comma 19 dell'art. 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, con il quale ai soggetti che si avvalgono delle disposizioni dell'art. 14 del citato decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, viene posto l'obbligo di inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato art. 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali e assistenziali;

Considerato che occorre approvare i modelli da utilizzare per le suddette dichiarazioni e le relative istruzioni per la compilazione;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni, in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'annesso modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nonché le istruzioni per la compilazione del modello medesimo (allegato 1). Il modello deve essere prodotto in sei esemplari identici (allegato 2).

Art. 2.

È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1 da utilizzare per la compilazione meccanografica.

Il modello di cui al comma precedente va riprodotto su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione: da non staccare». Sul bordo del modello stesso deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione gli esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento».

Il modello di cui al primo comma deve presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori del modello predisposto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oppure stampa monocromatica utilizzando il colore bruno;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle del modello edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

Il modello meccanografico composto a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, deve rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

Sul frontespizio del modello predisposto ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi

(artt. 14-19 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 1989, n. 154)

istruzioni per la compilazione

INDICE

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE DICHIARAZIONI

L'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, dispone il differimento al 30 settembre 1989 dei termini previsti per gli adempimenti, compresa la presentazione delle dichiarazioni agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, da parte dei soggetti *che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata ai fini delle imposte* sui redditi *nei* periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988.

Sono, pertanto, ammessi a fruire del suddetto differimento dei termini i seguenti soggetti:

1) le persone fisiche esercenti attività commerciali (cfr. l'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ora art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – T.U.I.R. –), e le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del menzionato testo unico (già art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973) che si sono avvalse di regimi di contabilità semplificata;

2) le persone fisiche, le società semplici e le associazioni esercenti arti e professioni (cfr. l'art. 49 del D.P.R. n. 597 del 1973, ora art. 49, comma 1, del T.U.I.R.).

Inoltre i soci o associati di società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del T.U.I.R. (già art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973), i partecipanti alle imprese familiari ed il coniuge in caso di azienda coniugale (non gestita in società con il coniuge), qualora la società, l'associazione, il titolare dell'impresa familiare o l'altro coniuge presenti la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. n. 69 sopra richiamato, sono tenuti ad adeguare il loro reddito di partecipazione avvalendosi del differimento dei termini.

I soggetti sopra menzionati possono fruire del differimento dei termini indipendentemente dal regime di determinazione dell'IVA applicato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 19, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, i soggetti *che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'art.* 14 del D.L. n. 69 del 1989 sono tenuti, nei termini e con modalità previsti ai fini della presente dichiarazione, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato art. 14 all'INPS e all'INAIL.
Le dichiarazioni vanno compilate anche ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza dei detti Enti.

N.B. Gli enti non commerciali *di cui al comma 1, lett. c), dell'art. 87 del T.U.I.R., per i* quali il comma 2-bis dell'art. 14 del D.L. n. 69 del 1989 ha differito al 30 settembre 1989 i termini già scaduti di presentazione delle dichiarazioni relative all'IVA e alle imposte sui redditi, dovranno utilizzare i modelli di dichiarazione conformi a quelli approvati con decreti del Ministro delle Finanze relativamente ai periodi di imposta interessati.

A.2 PERIODI DI IMPOSTA PER I QUALI SI PUÒ FRUIRE DEL DIFFERIMENTO DEI TERMINI

Gli imprenditori, le società o associazioni e gli esercenti arti e professioni di cui ai punti 1) e 2) del precedente paragrafo possono fruire del differimento dei termini per i periodi di imposta per i quali sussisteva l'obbligo della presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA.

Gli imprenditori o le società di cui al punto 1) sopra richiamato possono fruire del differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IVA e per l'effettuazione dei relativi adempimenti, sia per i periodi di imposta in cui si sono legittimamente avvalsi (o avrebbero potuto avvalersi, in caso di omessa dichiarazione del reddito di impresa) del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa di cui al decreto-legge n. 853 del 1984, sia per i periodi di imposta anteriori al 1985 nei quali si sono legittimamente avvalsi (o avrebbero potuto avvalersi, in caso di omessa dichiarazione del reddito di impresa) del regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Restano, quindi, esclusi i periodi di imposta per i quali i contribuenti erano obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria.

Gli esercenti arti e professioni di cui al precedente punto 2) possono fruire del menzionato differimento dei termini, sia per i periodi di imposta in cui si sono legittimamente avvalsi (o avrebbero potuto avvalersi, in caso di omessa dichiarazione del reddito di lavoro autonomo) del regime forfetario di determinazione del reddito di lavoro autonomo di cui al decreto-legge n. 853 del 1984, *o che comunque, per i periodi di imposta* 1985, 1986 o 1987 non erano obbligati alla tenuta del repertorio della clientela, sia per i periodi di imposta anteriori al 1985, indipendentemente dalla circostanze che in detti periodi abbiano determinato il reddito, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 597 del 1973, in modo ordinario ovvero forfetariamente.

Restano, quindi, esclusi *soltanto i periodi di imposta* dal 1985 al 1987 *per i* contribuenti in regime ordinario obbligati alla tenuta del repertorio della clientela.

Le dichiarazioni sono irrevocabili e devono essere presentate, a pena di nullità, sia ai fini dell'IVA che delle imposte sui redditi, per tutti i periodi di imposta ammessi a fruire del differimento dei termini, per i quali non è stato notificato avviso di *accertamento.*

Pertanto, per i detti periodi, il contribuente non può fruire del differimento dei termini soltanto ai fini dell'IVA ovvero delle imposte sui redditi, ma deve necessariamente fruirne con riferimento ad entrambi i tributi.

Per i periodi di imposta *per* i quali sono stati notificati accertamenti in rettifica o d'ufficio non definitivi la presentazione delle dichiarazioni è facoltativa, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dei tributi che non hanno formato oggetto di accertamento. Non possono, invece, essere presentate nuove dichiarazioni limitatamente ai periodi di imposta e ai tributi per i quali sono stati effettuati accertamenti divenuti definitivi.

A.3 EFFETTI DEL DIFFERIMENTO DEI TERMINI

Il differimento dei termini agli effetti delle imposte sui redditi e dell'IVA riguarda, oltre alla presentazione delle dichiarazioni, tutti gli adempimenti funzionalmente diretti alla determinazione del reddito o dei corrispettivi da indicare nelle dette dichiarazioni.

Le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto qualora gli importi indicati nella dichiarazione non siano inferiori, per ciascun periodo di imposta, a quelli che risultano dall'applicazione degli appositi coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'art. 17 del D.L. n. 69 del 1989. In tale ipotesi, pertanto, ogni adempimento si intende assolto nei limiti dei dati risultanti dalla anzidetta dichiarazione.

Ricorrendo le condizioni sopra menzionate, non si farà luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi.

Per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti in rettifica o d'ufficio non definitivi (effettuati con metodo analitico, induttivo ovvero sintetico del reddito complessivo netto), la presentazione della dichiarazione comporta l'esaurimento del rapporto limitatamente ai redditi imponibili o ai corrispettivi dichiarati.

In caso di accertamento effettuato con metodo analitico resta fermo che la cessazione della materia del contendere si verifica limitatamente ai maggiori componenti positivi e/o ai minori componenti negativi che avevano formato oggetto di rettifica in sede di accertamento.

Pertanto, qualora vengano indicati redditi o corrispettivi che, pur non essendo inferiori a quelli che risultano mediante l'applicazione dei coefficienti, sono inferiori a quelli risultanti dagli accertamenti, il rapporto non si considera esaurito limitatamente alla differenza.

A.4 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

Le dichiarazioni devono essere redatte utilizzando stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.

Il modello di dichiarazione è composto di 6 esemplari, di cui uno riservato alla conservazione da parte del contribuente.

Gli altri cinque esemplari devono essere spediti mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno nel periodo dal 1° al 30 settembre 1989, rispettivamente:

– al Centro di Servizio ovvero, laddove non ancora istituito, all'Ufficio delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione in esame, determinato ai sensi degli artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 600 del 1973, al quale deve essere spedito, oltre all'esemplare ad esso destinato, anche l'esemplare per il Comune.

Si ricorda che, per i contribuenti con domicilio fiscale nelle circoscrizioni dei Centri di Servizio, i detti esemplari devono essere inviati al Centro di Servizio competente sulla base delle seguenti indicazioni:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia Giulia	Venezia
Emilia Romagna	Bologna
Liguria	Genova

– all'Ufficio IVA competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione in esame;

– all'INPS e all'INAIL, secondo le apposite istruzioni più avanti riportate.

Ciascun esemplare va compilato con i medesimi dati e con la massima chiarezza in stampatello o dattiloscritto.

Se la dichiarazione è compilata a ricalco, deve essere compilato per primo l'esemplare per il Comune.

A ciascun esemplare vanno uniti gli allegati di specifica pertinenza dell'Ufficio destinatario.

Nei casi di fusione propria o per incorporazione e di trasformazione di società di persone, le dichiarazioni in esame devono essere presentate al Centro di Servizio (o all'Ufficio delle imposte) e all'Ufficio IVA nella cui circoscrizione si trova, al momento della presentazione delle stesse, il domicilio fiscale della società risultante dalla fusione o incorporazione ovvero dalla trasformazione.

In deroga al disposto dell'art. 12 del D.P.R. n. 600 del 1973, la dichiarazione non può essere presentata agli Uffici comunali.

Per la spedizione della dichiarazione può essere utilizzata qualsiasi busta idonea a contenere la dichiarazione stessa ed i relativi allegati. Sulla busta devono essere indicati:

– nella parte in alto a sinistra i dati relativi al contribuente (cognome e nome o denominazione e domicilio fiscale);

– nella parte in alto a destra la dicitura "Legge n. 154/89";

– nella parte in basso a destra l'Ufficio destinatario.

Per le persone fisiche decedute entro il mese di maggio 1989, la dichiarazione va presentata dagli eredi nel periodo anzidetto (dal 1° al 30 settembre 1989).

Per le persone fisiche decedute nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 1989, i termini di presentazione sono prorogati di 6 mesi a favore degli eredi e scadono quindi il 31 marzo 1990, semprechè, beninteso, la dichiarazione non sia stata presentata, prima della morte, dal defunto.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

B.1 AVVERTENZE GENERALI

Nei paragrafi che seguono vengono fornite le istruzioni per la compilazione del presente modello.

Più dettagliate istruzioni per la determinazione del reddito e delle relative imposte nonché del volume d'affari e dell'IVA possono essere desunte, con riferimento a ciascun periodo di imposta, dalle istruzioni per la compilazione dei modelli annualmente approvati con appositi decreti ministeriali (si veda al riguardo, l'elencazione dei decreti fornita nei paragrafi B5 e B6).

Nella prima colonna di ciascuna sezione del modello sono state prestampate le ultime due cifre dell'anno di riferimento. Per gli anni anteriori al 1983 il contribuente dovrà indicare in uno dei primi 3 righi le ultime due cifre degli anni interessati. Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti, possono essere utilizzati altri modelli, facendone menzione nello spazio relativo alle annotazioni collocato nella quarta facciata del primo modello utilizzato e compilando in ogni caso il quadro A di ciascun modello.

Nel presente modello sono sinteticamente richiesti, per ciascun anno, i dati più significativi ai fini della determinazione sia delle imposte sui redditi che dell'IVA.

Alla dichiarazione devono essere allegati i prospetti richiesti nelle successive istruzioni.

In ciascun prospetto allegato deve essere indicato, a seconda dei casi, il codice fiscale o la partita IVA del contribuente ed il periodo di imposta al quale lo stesso si riferisce.

Tutti gli importi da indicare negli spazi con i tre zeri prestampati devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.

B.2 DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Ai fini delle imposte sui redditi qualora i coniugi abbiano sempre presentato disgiuntamente le dichiarazioni originarie, ciascun coniuge, se intende avvalersi del differimento dei termini, deve dichiarare i nuovi redditi di impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione su distinti modelli, che vanno spediti separatamente.

Se, invece, in almeno uno dei periodi di imposta oggetto del differimento dei termini sia stata a suo tempo presentata dichiarazione congiunta i coniugi devono presentare le nuove dichiarazioni osservando le seguenti modalità.

Qualora entrambi i coniugi, sussistendone i presupposti, si avvalgono del differimento dei termini, dichiarando nuovi redditi di impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione, ciascun coniuge deve redigere un distinto modello, che va spedito insieme a quello dell'altro coniuge.

Nella compilazione dei modelli verrà rispettata la originaria posizione di "dichiarante" e di "coniuge dichiarante", quale risulta dalle dichiarazioni a suo tempo presentate. Ciascun coniuge firmerà il proprio modello ed il "coniuge dichiarante" sottoscriverà anche il modello del "dichiarante".

In tale ipotesi, nel quadro A deve essere barrata la casella "tipo soggetto" relativa al codice 1, nel modello presentato dal "dichiarante" e al codice 2, nel modello presentato dal "coniuge dichiarante".

Entrambi i coniugi devono, altresì, barrare la casella contenuta nella colonna 3 della sez. V del quadro D in corrispondenza di ciascun periodo di imposta per il quale è stata a suo tempo presentata la dichiarazione congiunta.

Per quanto riguarda la determinazione dell'IRPEF da versare:

a - per i periodi di imposta per i quali è stata a suo tempo presentata la dichiarazione congiunta, ciascun coniuge deve compilare, nel proprio modello, le colonne da 1 a 12 della sez. V del quadro D, mentre le colonne da 13 a 19 devono essere compilate soltanto nella dichiarazione del "dichiarante", tenendo conto anche dei dati relativi al "coniuge dichiarante", determinando congiuntamente le imposte da versare.

b - per i periodi di imposta per i quali la dichiarazione è stata a suo tempo presentata disgiuntamente, ciascun coniuge deve, invece, compilare, nel proprio modello, tutte le colonne della sez. V del quadro D, determinando, separatamente le imposte da versare.

Il versamento dell'IRPEF e dell'ILOR risultanti dai modelli di entrambi i coniugi deve essere effettuato mediante un'unica delega di pagamento, nella quale vanno cumulati gli importi delle imposte sui redditi dovute da entrambi i coniugi.

Si precisa che, ai fini dell'IVA, i modelli del dichiarante e del coniuge devono essere sempre inviati separatamente all'Ufficio IVA competente.

Nel caso in cui un solo coniuge si avvalga del differimento dei termini relativamente ai periodi di imposta per i quali è stata presentata dichiarazione originaria congiunta, la nuova dichiarazione deve essere presentata su un unico modello, senza variare i dati originariamente dichiarati dall'altro coniuge.
In sede di determinazione dell'imposta da versare, nelle colonne da 13 a 19 della sez. V del quadro D il dichiarante deve tenere conto, relativamente ai detti periodi di imposta, anche dei dati a suo tempo dichiarati dal coniuge.

B.3 SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Per quanto riguarda le società di persone ed equiparate si fa presente che l'art. 14, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989 stabilisce che, per i redditi prodotti in forma associata, la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi presentata dai soggetti indicati nell'art. 5 del T.U.I.R. ha effetto anche per i soci o associati.

In base a tale previsione normativa le società di persone ed equiparate di cui al citato art. 5 del T.U.I.R. devono compilare il presente modello, oltre che ai fini dell'ILOR dalle stesse dovuta; anche ai fini delle imposte personali dovute dai soci o associati.

Le istruzioni per la compilazione del presente modello sono state redatte con specifico riferimento ai contribuenti persone fisiche.
Per quanto riguarda le società di persone ed equiparate si forniscono di seguito le indicazioni di carattere generale necessarie per la compilazione del modello.

Le società semplici e le associazioni tra artisti e professionisti devono compilare il quadro D, sezione I, ai fini dell'IRPEF dovuta dai soci o associati, indicando il totale

del reddito di lavoro autonomo nella colonna 6 della stessa sezione e specificando il codice fiscale e la quota percentuale di reddito spettante a ciascun socio o associato nella sezione III.

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate devono compilare il quadro D, sez. II e/o IV qualora abbiano redditi di partecipazione in altre società di persone, sia ai fini dell'imposta personale dovuta dai soci, sia ai fini dell'ILOR dalle stesse dovuta.

Le dette società non devono, però, compilare le colonne 10, 11, 13 e 14 della sez. II.

Nella sezione III vanno indicati il codice fiscale di ciascun socio e la relativa quota percentuale di reddito.

Dette società devono, inoltre, compilare la sez. V, colonne da 1 a 9 (esclusa la col. 3), e la sez. VI ai fini della determinazione, rispettivamente, dell'imposta personale dovuta dai soci e dell'ILOR dovuta dalle società stesse.

Si ricorda che le menzionate società e associazioni devono, altresì, compilare i quadri E ed F.

Le società o associazioni devono rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto dal quale risultino i dati necessari per la dichiarazione, da parte di questi ultimi, dei nuovi redditi di partecipazione.

B.4 QUADRI A e B - Dati anagrafici

Quadro A - Contribuente

In tale quadro devono essere riportati i dati identificativi del soggetto che intende avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 14 del menzionato D.L. n. 69 del 1989, sia nell'ipotesi che la dichiarazione venga presentata dal contribuente sia nell'ipotesi che venga presentata per esso da terzi che ne abbiano titolo; in questo secondo caso deve essere compilato anche il quadro B posto a fianco del quadro in esame.

Nel quadro A devono essere indicati i seguenti dati:

– il codice fiscale;

– la partita IVA. Nell'ipotesi in cui il soggetto ne sia sprovvisto deve essere barrata la casella inserita nel riquadro della partita IVA medesima. Se il contribuente, nel corso degli anni considerati, *ha utilizzato più numeri di partita IVA, deve essere* indicato quello di cui è attualmente in possesso o l'ultimo utilizzato in caso di cessazione dell'attività;

– il codice relativo al "tipo soggetto", barrando la casella corrispondente ad uno dei seguenti numeri:

1 – contribuente persona fisica dichiarante;

2 – contribuente persona fisica coniuge dichiarante, in caso di dichiarazione congiunta;

3 – società in nome collettivo e in accomandita semplice, società semplici e società o associazioni fra artisti e professionisti;

4 – società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

– il cognome se il contribuente è una persona fisica o la denominazione nel caso si tratti di soggetto diverso;

– il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune o lo Stato estero di nascita e la provincia per le persone fisiche;

– il domicilio fiscale ed eventualmente il numero telefonico.

Quadro B - Rappresentante

Tale quadro deve essere compilato nel caso in cui la dichiarazione venga presentata per il contribuente da altro soggetto. In tale caso nel riquadro relativo alla "qualifica" deve essere barrata la casella corrispondente ad uno dei seguenti numeri:

1 – rappresentante legale o negoziale della società, tutore, genitore, ecc.;
2 – socio amministratore della società;
3 – curatore fallimentare;
5 – commissario giudiziale in caso di amministrazione controllata;
6 – rappresentante fiscale di cui all'art. 17, 2° comma, del D.P.R. n. 633 del 1972;
7 – erede del contribuente;
8 – liquidatore della società.

Nel caso di fusione propria o per incorporazione devono essere indicati nell'apposito spazio il codice fiscale e la denominazione della società incorporante o risultante dalla fusione, nonché l'anno in cui è avvenuta la fusione.

B.5 QUADRO C - Dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

Come sopra accennato, la legge n. 154 del 1989 ha previsto, tra l'altro, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti.

Ciò sta a significare che i contribuenti che intendano avvalersi delle particolari disposizioni possono ripresentare le dichiarazioni IVA relative agli anni che vanno dal 1983 al 1987, ovvero, *per anni precedenti*, qualora sia intervenuto accertamento non divenuto definitivo.

Per il corretto calcolo degli imponibili e delle imposte vengono di seguito riportati gli estremi delle Gazzette Ufficiali nelle quali sono stati pubblicati i modelli delle dichiarazioni IVA per i periodi di imposta dal 1983 al 1987:

- D.M. 20.12.1983 - G.U. n. 354 del 28.12.1983
- D.M. 28.12.1984 - G.U. n. 357 del 31.12.1984
- D.M. 26.12.1985 - G.U. n. 306 del 31.12.1985
- D.M. 6.12.1986 - G.U. n. 294 del 19.12.1986
- D.M. 30.12.1987 - G.U. n. 304 del 31.12.1987

Il modello di dichiarazione riporta un quadro suddiviso in due sezioni: la prima in cui devono essere riportati, per ciascun anno, i dati aggiornati delle operazioni IVA, la seconda riguardante la determinazione delle somme da versare.
In presenza di operazioni imponibili soggette ad aliquote diverse la scomposizione dei relativi ammontari deve risultare da apposito prospetto da allegare alla presente dichiarazione. Si sottolinea che su ogni prospetto deve essere indicato il periodo di imposta e la partita IVA utilizzata nell'anno stesso.

In particolare nella sez. I devono essere indicati i dati aggiornati.

Nella col. 1, per i periodi dal 1983 al 1987, gli anni sono già prestampati; le altre caselle devono essere utilizzate, con l'indicazione dell'anno, per i periodi di imposta gravati da accertamento non definitivo;

Nella col. 2, relativa alla "situazione tributaria", va indicato

1 – per i periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto inizio l'attività o per quelli successivi alla cessazione dell'attività stessa;

2 – per i periodi di imposta per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione;

3 – per i periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo;

4 – per i periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento divenuto definitivo;

5 – per i periodi di imposta in regime di contabilità ordinaria esclusi dalla dichiarazione.

Nella col. 3 va indicato l'importo totale complessivo delle operazioni imponibili, al netto dell'imposta;

Nella col. 4 va indicato l'importo delle operazioni esenti;

Nella col. 5 va riportato l'importo complessivo delle operazioni non imponibili e delle operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati;

Nella col. 6 va indicato l'importo complessivo delle cessioni di beni ammortizzabili e delle operazioni di cui all'art. 17, 3° comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, che non *rientrano nel volume d'affari;*

Nella col. 7 va riportato il volume d'affari calcolato come somma degli importi indicati nelle colonne 3, 4 e 5 diminuito dell'importo di colonna 6;

Nella col. 8 va indicato l'importo complessivo totale degli acquisti ed importazioni al netto dell'imposta.

Nella sez. II viene determinato, per ogni anno, l'importo da versare ed in particolare: nelle colonne 2, 3 e 4 devono essere riportati i dati risultanti dalle dichiarazioni originariamente presentate e nelle colonne 5, 6 e 7 i dati aggiornati.

Per la col. 1 valgono le osservazioni già fatte per la sez. I;

Nella col. 2 va riportato il totale dell'IVA a debito;

Nella col. 3 va riportato il totale complessivo delle detrazioni;

Nella col. 4 va indicata l'eventuale imposta da versare risultante dalla differenza, solo se positiva, tra gli importi delle colonne 2 e 3.

Nella col. 5 deve essere indicato il nuovo importo totale dell'IVA a debito.

Nell'importo di col. 5 devono essere conteggiati anche:

– gli importi liquidati dagli uffici IVA a seguito di richieste di rimborso effettuate nella dichiarazione originaria;

– gli importi computati a credito nell'anno successivo quando la dichiarazione dell'anno successivo non venga ripresentata.

In entrambi i casi deve essere barrata la casella posta prima dell'importo.

Nella col. 6 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle detrazioni, tenendo presenti, per gli anni dal 1985 al 1987, i criteri di cui all'art. 2 del D.L. 853 del 1984.

Nell'importo di col. 6 devono essere compresi anche eventuali versamenti d'imposta (al netto di soprattasse, pene pecuniarie, interessi ecc.) effettuati per l'anno di imposta e non risultanti dalla dichiarazione originaria (versamenti a seguito di accertamenti, regolarizzazioni successive alla presentazione della dichiarazione, ecc.); in tal caso deve essere barrata la casella posta prima dell'importo.

I dati relativi ai rimborsi ottenuti e ai crediti, compresi nella col. 5, e quelli relativi ai versamenti conteggiati in col. 6 devono essere esplicitamente evidenziati nei prospetti allegati.

Nella col. 7 va indicata l'eventuale imposta da versare, *risultante dalla differenza*, solo se positiva, degli importi di colonna 5 e 6;

Nella col. 8 per ognuno degli anni per i quali il contribuente si è avvalso della riapertura dei termini di cui al 1° comma dell'art. 14 del citato D.L. 69 del 1989 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e/o ai fini dell'imposta sui redditi deve essere indicato l'importo fisso di *lire cinquecentomila previsto da detto comma;*

Nella col. 9 deve essere riportato l'importo complessivo ottenuto come somma dei seguenti addendi:

– differenza tra gli importi di col. 7 e col. 4, solo se positiva;

– importo indicato in col. 8.

In calce alla sez. II deve essere inoltre indicato il numero dei prospetti allegati e l'importo complessivo da versare all'ufficio IVA, con delega bancaria.

Il contribuente che avesse svolto, relativamente ad uno o più anni, per i quali si avvale della riapertura dei termini ai fini IVA, attività con contabilità separate, nelle sezz. I e II dovrà indicare i valori cumulativi di tutte le attività; nel prospetto allegato dovrà indicare i dati relativi a ciascuna attività e la conseguente imposta sul valore aggiunto che ne risulta dovuta.

B6 QUADRO D - Dichiarazioni agli effetti delle imposte sui redditi

Nelle dichiarazioni dei redditi, da redigere secondo le modalità che saranno più avanti precisate, i contribuenti interessati possono dichiarare redditi imponibili di impresa (non in contabilità ordinaria), di lavoro autonomo o di partecipazione antecedentemente non dichiarati ovvero di ammontare superiore a quello precedentemente dichiarato; non possono, invece, essere inclusi nelle nuove dichiarazioni redditi di natura diversa da quelli innanzi menzionati.

La dichiarazione di maggiori redditi imponibili ha effetto anche ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta applicabile ai redditi soggetti a tassazione separata, già inclusi nelle precedenti dichiarazioni. I redditi soggetti a tassazione separata non possono formare oggetto della presente dichiarazione ai fini dell'IRPEF.

I redditi di impresa e di lavoro autonomo da indicare nella presente dichiarazione possono risultare da:

a) maggiori componenti positivi rispetto a quelli già dichiarati;
b) minori componenti negativi rispetto a quelli già dichiarati;
c) maggiori componenti positivi e maggiori componenti negativi rispetto a quelli già dichiarati, purché ne risulti in ogni caso un maggior reddito imponibile;
d) componenti positivi maggiori rispetto a quelli negativi, in caso di omessa dichiarazione.

I redditi da indicare nelle nuove dichiarazioni e le relative imposte vanno determinati in base alle disposizioni vigenti con riferimento a ciascun periodo di imposta.

Resta salva l'applicazione dell'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, in base al quale le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, diverse da quelle contemplate nel Capo III del citato D.P.R. n. 42 del 1988, possono trovare applicazione anche per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, subordinatamente alla condizione che le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad esse conformi. Nella fattispecie il requisito della validità delle dichiarazioni da presentare deve ritenersi operante anche in dipendenza del disposto differimento dell'ordinario termine di presentazione, in relazione, ovviamente, ai soli redditi per i quali si fruisce del detto differimento.

Tuttavia restano fermi, per i periodi di imposta nei quali il contribuente si è avvalso del regime forfetario di cui al D.L. n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985, i criteri di determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo previsti nell'art. 2, commi 9 e 10, del decreto-legge stesso.

Si ricorda che, in base all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 69 del 1989, restano in ogni caso fermi i versamenti di imposta già eseguiti.

I redditi di partecipazione devono essere desunti dall'apposito prospetto rilasciato dalle società o associazioni, dal titolare dell'impresa familiare o dal coniuge (in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria).

Qualora, per uno o più anni, siano indicati dei dati cumulativi (quali, ad esempio, le "altre spese ed oneri" della sez. I del quadro D) e uno o più degli elementi che concorrono a formarli risultino variati rispetto a quelli originariamente dichiarati, le dette variazioni dovranno risultare da un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione.

Analogo prospetto deve essere allegato qualora si renda necessaria l'indicazione di dati non esplicitamente menzionati nel modello di dichiarazione.

Per il corretto calcolo degli imponibili e delle imposte vengono di seguito riportati gli estremi delle Gazzette Ufficiali nelle quali sono stati pubblicati i modelli di dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta dal 1983 al 1987.

Mod. 740:

- D.M. 10.4.1984 – G.U. n. 108 del 18.4.1984;
- D.M. 8.3.1985 – G.U. n. 78 del 1.4.1985;
- D.M. 27.3.1986 – G.U. n. 84 del 11.4.1986;
- D.M. 10.2.1987 – G.U. n. 44 del 23.2.1987;
- D.M. 23.3.1988 – G.U. n. 76 del 31.3.1988;

Mod. 750:

- D.M. 2.4.1984 – G.U. n. 100 del 10.4.1984;
- D.M. 9.3.1985 – G.U. n. 65 del 16.3.1985;
- D.M. 5.4.1986 – G.U. n. 89 del 17.4.1986;
- D.M. 4.2.1987 – G.U. n. 42 del 20.2.1987;
- D.M. 30.3.1988 – G.U. n. 82 del 8.4.1988;

Si precisa, inoltre, che ai fini del calcolo dell'imposta si potrà tenere conto anche delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, dei crediti di imposta e delle detrazioni di imposta specificamente afferenti ai maggiori redditi di lavoro autonomo, di impresa e di partecipazione che formano oggetto della nuova dichiarazione.

Pertanto, relativamente alle ritenute alla fonte a titolo di acconto, potranno essere indicate in dichiarazione, purché risultanti dall'apposita certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, le ritenute di cui ai seguenti articoli del D.P.R. n. 600 del 1973:

- art. 25 (ritenute sui redditi di lavoro autonomo);
- art. 25-bis (ritenute sulle provvigioni dei commissionari, agenti, rappresentanti, mediatori e procacciatori d'affari);
- art. 28, comma 2 (ritenuta sui contributi degli enti pubblici).

Per quanto riguarda i crediti di imposta, si precisa che nella nuova dichiarazione potranno essere indicati i crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero nonché quelli per i registratori di cassa di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Per quanto concerne le detrazioni di imposta, si fa presente che possono essere indicate nella nuova dichiarazione, sussistendo le condizioni per poterne fruire, le detrazioni di cui all'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e quelle di cui all'art. 16-bis del D.P.R. n. 597 del 1973.

Va rilevato, altresì, che, oltre all'imposta o alla maggiore imposta scaturente dall'imponibile o maggiore imponibile dichiarato, è in ogni caso dovuta, per ciascun periodo di imposta che forma oggetto della dichiarazione, la somma di lire 500.000, che va indicata nella col. 8 della sez. II del quadro C (concernente l'IVA). Detto importo non è dovuto, tuttavia, da parte dei soci o associati, del collaboratore dell'impresa familiare o del coniuge relativamente alla dichiarazione del reddito spettante a ciascuno di essi anche se il detto reddito è conseguito nell'esercizio di una attività imprenditoriale.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del D.L. n. 69 del 1989, le somme dovute a seguito della dichiarazione non sono deducibili.

Pertanto, non sono ammesse in deduzione, oltre all'imposta personale, anche l'ILOR, l'IVA e l'importo di lire 500.000 dovuti per effetto della nuova dichiarazione.

QUADRO D - SEZ. I - Attività artistiche e professionali

I dati relativi ai redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni vanno indicati in questo quadro utilizzando il rigo corrispondente all'anno cui si riferiscono, risultante dalla col. 1. Per gli anni anteriori al 1983 il contribuente deve utilizzare uno dei primi tre righi, indicando, nella detta colonna, le ultime due cifre dell'anno di riferimento.

Nella col. 2 va indicato l'ammontare lordo dei compensi, tenendo conto anche di quello che ha già formato oggetto di dichiarazione per il periodo di imposta interessato.

Nella col. 3 va indicato:

- l'ammontare della riduzione forfetaria (16 o 21 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nella col. 2) prevista dall'art. 2, comma 10, del D.L. n. 853 del 1984, relativamente ai periodi di imposta dal 1985 al 1987;

- la differenza tra l'ammontare dei compensi indicati nella col. 2 e la parte di esso costituente reddito (determinata applicando i coefficienti di redditività di cui all'ultimo comma dell'art. 50 del D.P.R. n. 597 del 1973), relativamente ai periodi di imposta anteriori al 1985 per i quali il contribuente determini forfetariamente il reddito di lavoro autonomo.

In caso di esercizio di più attività, le cui operazioni sono state annotate distintamente negli appositi registri, deve essere allegato un prospetto dal quale risultino i dati relativi a ciascuna attività.

Nella col. 4 vanno indicati:

- le spese analiticamente deducibili a norma dell'art. 2, comma 10, del D.L. n. 853 del 1984 (spese per il personale dipendente; 84 o 79 per cento dei compensi corrisposti a professionisti per prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria; quote di ammortamento; canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio) relativamente ai periodi di imposta dal 1985 al 1987;

- l'ammontare complessivo delle spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nei periodi di imposta anteriori al 1985 da parte degli esercenti arti e professioni che hanno determinato il reddito nei modi ordinari.

Qualora l'ammontare di una o più delle spese sopra menzionate risulti variato rispetto a quello originariamente dichiarato, la variazione deve risultare da un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione.

Nella col. 5 deve essere indicato, distintamente per ciascun periodo di imposta, l'ammontare complessivo delle spese ed oneri risultante dalla somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4.

Nella col. 6 va indicato, per ciascun periodo di imposta, la differenza tra l'importo della col. 2 e quello della col. 5.

Si fa presente che in quest'ultima colonna non può essere evidenziato un reddito inferiore a quello già risultante nelle dichiarazioni a suo tempo presentate, né una perdita superiore a quella precedentemente dichiarata.

QUADRO D - SEZ. II - Attività di impresa

I dati relativi ai redditi di impresa in contabilità semplificata vanno indicati in questo quadro utilizzando il rigo corrispondente all'anno cui si riferiscono, risultante dalla col. 1. Per gli anni anteriori al 1983 il contribuente deve indicare le ultime due cifre dell'anno di riferimento in uno dei primi tre righi di detta colonna.

Nella col. 2 va indicato l'ammontare dei ricavi, tenendo conto anche di quello che ha già formato oggetto di dichiarazione per il periodo d'imposta interessato e applicando i criteri di imputazione temporale in vigore in ciascun periodo d'imposta.

Nella col. 3 va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali, tenendo conto anche di quelle già dichiarate in precedenza e applicando i criteri di imputazione temporale in vigore in ciascun periodo di imposta.

Nella col. 4 va indicato l'ammontare degli altri componenti positivi rilevanti per ciascun periodo di imposta ai fini della determinazione del reddito di impresa. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del T.U.I.R., vanno sempre indicati nella sez. IV, anche se conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale.

Nella col. 5 va esposta la somma degli importi indicati nelle colonne da 2 a 4.

Nella col. 6 va indicato:

- l'ammontare della riduzione forfetaria prevista dall'art. 2, comma 9, del D.L. n. 853 del 1984, relativamente ai periodi di imposta dal 1985 al 1987;

— la differenza tra l'ammontare dei ricavi evidenziato nella col. 2 e la parte di esso costituente reddito (determinata applicando i coefficienti di redditività di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 597 del 1973), relativamente ai periodi di imposta anteriori al 1985 per i quali l'imprenditore determini forfetariamente il reddito.

In caso di esercizio di più attività le cui operazioni sono state annotate distintamente negli appositi registri, deve essere allegato un prospetto dal quale risultino i dati relativi a ciascuna attività.

Nella col. 7 vanno indicati:

— le spese e gli oneri analiticamente deducibili a norma dell'art. 2, comma 9, del D.L. n. 853 del 1984 (compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; interessi passivi; quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni; canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio nonché, se la azienda è in affitto, il relativo canone; il 78 o l'83 per cento, a seconda che siano corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa; il 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente), relativamente ai periodi di imposta dal 1985 al 1987;

— l'ammontare complessivo dei costi ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 597 del 1973, relativamente ai periodi di imposta anteriori al 1985.

Qualora l'ammontare di una o più delle spese sopra menzionate risulti variato rispetto a quello originariamente dichiarato, la variazione deve risultare da un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione.

Nella col. 8 deve essere indicato, distintamente per ciascun periodo di imposta, l'ammontare complessivo dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nelle col. 6 e 7.

Le colonne 9, 10 e 11 si riferiscono alla determinazione del reddito ai fini dell'imposta personale.

Nella col. 9 va indicata, per ciascun periodo di imposta, la differenza tra l'importo della col. 5 e quello della col. 6.

Si fa presente che in questa colonna non può essere evidenziato un reddito inferiore a quello già risultante nelle dichiarazioni a suo tempo presentate, né una perdita superiore a quella precedentemente dichiarata.

Nella col. 10 vanno indicate, distintamente per ciascun periodo di imposta, le quote del reddito indicato nella colonna 9 imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Le quote percentuali di partecipazione al reddito spettanti a ciascun collaboratore ovvero al coniuge devono risultare, unitamente all'indicazione del codice fiscale dei soggetti stessi, nella sottostante sez. III.

Si ricorda che, relativamente ai periodi di imposta interessati, con la sottoscrizione della dichiarazione il titolare dell'impresa familiare attesta, tra l'altro, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo di imposta. *La falsa attestazione costituisce delitto punibile* con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da 5 a 10 milioni di lire.

Il titolare dell'impresa familiare ed il coniuge devono rilasciare, rispettivamente ai singoli collaboratori e all'altro coniuge, un apposito prospetto da cui risultino i dati necessari per la dichiarazione che deve essere effettuata da parte di questi ultimi soggetti.

In questa colonna devono essere, altresì, indicate le quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione.

Nella col. 11 va indicata la differenza tra l'ammontare della colonna 9 e quello della colonna 10.

Le colonne da 12 a 15 si riferiscono alla determinazione del reddito ai fini dell'ILOR.

Nella col. 12 va indicato il reddito netto totale ai fini dell'ILOR. Tale reddito va determinato apportando all'importo indicato a col. 9 le variazioni in aumento e in diminuzione specificamente rilevanti ai fini dell'ILOR (perdite e redditi di attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, redditi esenti ai fini dell'ILOR).

Nella col. 13 vanno evidenziate le quote del reddito indicato nella col. 12 imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, al coniuge in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria o agli associati di associazioni in partecipazione.

Nella col. 14 va indicata la differenza tra l'importo di col. 12 e quello di col. 13.

Nella col. 15 va indicato l'ammontare delle deduzioni di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 597 del 1973 e all'art. 13 della legge n. 72 del 1983. Si ricorda che con la sottoscrizione della dichiarazione il contribuente, relativamente ai periodi di imposta interessati, attesta, tra l'altro, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle dette deduzioni ai fini dell'ILOR. La falsa attestazione costituisce delitto punibile con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da 5 a 10 milioni di lire.

SEZ. III - Quote percentuali di partecipazione agli utili spettanti ai soci o associati, ai collaboratori familiari o al coniuge.

Questa sezione deve essere compilata dai seguenti soggetti:

1 — società di persone e associazioni tra artisti e professionisti di cui all'art. 5 del T.U.I.R.;

2 — titolare dell'impresa familiare;

3 — coniuge titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Tali soggetti devono indicare, con riferimento a ciascun socio o associato, collaboratore familiare o al coniuge, il codice fiscale e la quota percentuale di reddito agli stessi spettante per ciascun periodo di imposta.

Si fa presente che nell'intestazione delle colonne da 2 a 4 devono essere indicate, per i periodi di imposta anteriori al 1983, le ultime due cifre dell'anno interessato.

SEZ. IV - Redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate, in associazioni fra artisti e professionisti e in aziende coniugali

In questa sezione vanno indicati i redditi di partecipazione spettanti ai soci o associati di società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del T.U.I.R., ai collaboratori dell'impresa familiare e al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, nei casi in cui la società o associazione, il titolare dell'impresa familiare o il coniuge abbiano fruito del differimento dei termini di cui all'art. 14 del D.L. n. 69 del 1989, dichiarando un maggior reddito di impresa o di lavoro autonomo. I menzionati redditi devono essere desunti dall'apposito prospetto rilasciato dal soggetto partecipato.

Pertanto devono indicare in questa sezione i redditi di partecipazione in società di persone, i soci:
1 - persone fisiche non imprenditori;
2 - imprenditori persone fisiche per le partecipazioni acquisite sia a titolo personale che nell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
3 - società di persone, indipendentemente dal regime contabile adottato;
4 - soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

I dati relativi ai redditi di partecipazione vanno indicati in questa sezione utilizzando il rigo corrispondente all'anno cui si riferiscono, risultante dalla col. 1. Per gli anni anteriori al 1983 il contribuente deve indicare le ultime due cifre dell'anno di riferimento in uno dei primi tre righi della stessa colonna.

Nella col. 2 va indicato, per ciascun anno, l'ammontare complessivo dei redditi (o perdite) prodotti dalle società, associazioni, imprese familiari o aziende coniugali che hanno fruito del differimento dei termini, cui il soggetto dichiarante partecipa.

Nella col. 3 va indicato, per ciascun anno, l'ammontare complessivo dei redditi (o perdite) prodotti dalle società, associazioni, imprese familiari o aziende coniugali che non hanno fruito del differimento dei termini, cui il soggetto dichiarante partecipa. L'ammontare di detti redditi deve coincidere con quello indicato nella dichiarazione originaria.

Nella col. 4 va indicata, per ciascun anno, la somma degli importi esposti nelle colonne 2 e 3.

Nella col. 5 va indicata la quota del reddito (o perdita) esposto nella col. 4 spettante al contribuente ai fini dell'imposta personale.

Si ricorda che con la sottoscrizione della dichiarazione il collaboratore dell'impresa familiare, relativamente ai periodi di imposta interessati, attesta, tra l'altro, di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. La falsa attestazione costituisce delitto punibile con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da 5 a 10 milioni di lire.

Nella col. 6 il coniuge, in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, deve indicare le quote di reddito spettanti ai fini dell'ILOR.

Nella col. 7 va indicato l'ammontare delle deduzioni previste ai fini dell'ILOR *spettanti in relazione al reddito esposto nella col. 6.*

Si ricorda che con la sottoscrizione della dichiarazione il contribuente, relativamente ai periodi di imposta interessati, attesta, tra l'altro, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni ai fini dell'ILOR. La falsa attestazione costituisce delitto punibile con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la *multa da 5 a 10 milioni di lire.*

Si fa, infine, presente che i soggetti esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria, che detengono nell'esercizio della stessa partecipazioni in società di persone che hanno fruito del differimento dei termini, devono allegare alla dichiarazione un prospetto dal quale risultino gli effetti prodotti sul reddito (o perdita) *di impresa a seguito della nuova determinazione del reddito di* partecipazione.

Nel caso in cui, per effetto del nuovo reddito di partecipazione, si riduca ovvero si annulli la perdita di impresa a contabilità ordinaria originariamente dichiarata e portata in diminuzione dei redditi dei periodi di imposta successivi, il contribuente deve, per questi *ultimi periodi di imposta, tenere conto anche degli effetti della* riduzione o dell'annullamento della detta perdita in sede di determinazione, nella sez. V, dell'imposta personale dovuta.

SEZ. V - Determinazione dell'imposta personale da versare

In questa sezione va effettuato il calcolo del nuovo imponibile e la determinazione dell'IRPEF (o dell'IRPEG) da versare. I soggetti IRPEG devono allegare alla dichiarazione un prospetto dal quale devono risultare i dati che non possono essere evidenziati nella presente sezione.

Per la indicazione dei dati deve essere utilizzato il rigo corrispondente all'anno cui si riferiscono, risultante dalla col. 1. Per gli anni anteriori al 1983 il contribuente deve indicare le ultime due cifre dell'anno di riferimento in uno dei primi tre righi di detta colonna.

Nella col. 2, relativa alla "situazione tributaria", va indicato:

1 — per i periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto inizio l'attività o per quelli successivi alla cessazione dell'attività stessa;

2 — per i periodi di imposta per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione;

3 — per i periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo;

4 — per i periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento divenuto definitivo;

5 — *per i periodi di imposta in regime di contabilità ordinaria esclusi dalla* dichiarazione;

6 — per i periodi di imposta per i quali viene dichiarata la sola quota di partecipazione;

7 — per i periodi di imposta per i quali la dichiarazione è presentata al solo fine di recuperare perdite di impresa a contabilità ordinaria relative ai periodi di imposta precedenti.

Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento, deve essere data prevalenza alla codifica relativa all'accertamento.

Nella col. 3 va barrata la casella in caso di dichiarazione originaria presentata dai coniugi congiuntamente.

Nella col. 4, relativa al "grado del contenzioso", va indicato:

1 — in caso di ricorso pendente presso la Commissione Tributaria di I grado;

2 — in caso di ricorso pendente presso la Commissione Tributaria di II grado;

3 — in caso di ricorso pendente presso la Commissione Tributaria Centrale;

4 — in caso di ricorso pendente presso l'Autorità Giudiziaria ordinaria (Corte d'Appello, Corte di Cassazione).

Nella col. 5 va indicato l'Ufficio delle imposte o il Centro di Servizio cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi originaria.

Nella col. 6 va indicato, per ciascun anno, l'imponibile originario desumibile dalla dichiarazione a suo tempo presentata, e cioè l'ammontare sul quale sono state applicate le aliquote per la determinazione dell'imposta lorda. Si precisa che, qualora il risultato della somma algebrica dei redditi, delle perdite e degli oneri deducibili esposti nella dichiarazione originaria sia negativo, in questa colonna va indicato, preceduto dal segno "—", il detto importo negativo, anche se nella dichiarazione originaria era stato indicato "ZERO", così come previsto nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione.

Nella col. 7 va indicata la somma algebrica degli importi indicati nella sez. I col. 6, e/o nella sez. II col. 11 e/o nella sez. IV col. 5.

I soggetti esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria che detengono, nell'esercizio della stessa, partecipazioni in società di persone che hanno fruito del differimento dei termini devono indicare in questa colonna anche il nuovo reddito (o perdita) di impresa, tenendo conto degli effetti sullo stesso prodotti a seguito della nuova determinazione del reddito di partecipazione.

Se nelle dichiarazioni originarie sono state dedotte perdite di impresa a contabilità ordinaria relative a periodi precedenti, le quali si sono ridotte per effetto dei redditi o maggiori redditi dichiarati ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 69 del 1989 per i detti periodi, l'ammontare delle perdite non più deducibile deve essere indicato anch'esso in questa colonna quale nuovo reddito.

Nella col. 8 va indicato l'ammontare, risultante dalle dichiarazioni a suo tempo presentate, dei redditi (o delle perdite) derivanti dall'esercizio di arti e professioni e/o di impresa in contabilità semplificata e/o di partecipazione che formano oggetto della presente dichiarazione.

I soggetti esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria che detengono, nell'esercizio della stessa, partecipazioni in società di persone che hanno fruito del differimento dei termini devono indicare in questa colonna anche il reddito (o la perdita) di impresa originariamente dichiarato.

Nella col. 9 va indicato il risultato della somma algebrica degli importi esposti nelle colonne 6 e 7, diminuito algebricamente dell'importo di col. 8.

Qualora, nonostante i maggiori redditi o le minori perdite dichiarate l'importo di col. 9 risulti negativo, in tale colonna va indicato "ZERO" (dovrà, invece, essere indicato l'imponibile negativo qualora lo stesso derivi da perdite di impresa a contabilità ordinaria).

Si fa presente che in sede di determinazione del nuovo imponibile l'ammontare degli oneri deducibili non può essere variato rispetto a quello a suo tempo dichiarato.

Nella col. 10 va effettuato il calcolo dell'imposta lorda corrispondente al nuovo imponibile indicato nella col. 9.

Ai fini del computo di detta imposta lorda occorre fare riferimento alle aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

Si rinvia, al riguardo, alle tabelle per il calcolo dell'IRPEF relative agli anni dal 1983 al 1987, sotto riportate.

Nella col. 11 vanno indicate le detrazioni di imposta spettanti, nell'ammontare esposto nella dichiarazione originaria, fatta eccezione per le detrazioni di cui all'art. 10 della legge n. 576 del 1975 e all'art. 16-bis del D.P.R. n. 597 del 1973 nonché per le detrazioni per familiari a carico, nel caso in cui le stesse subiscano variazioni a seguito della dichiarazione di maggiori redditi da parte del dichiarante o del familiare (ad esempio, perdita della detrazione per il familiare a carico il cui reddito superi, per effetto della nuova dichiarazione, il limite stabilito per la spettanza della detrazione stessa).

Nella col. 12 va indicata l'imposta netta, risultante dalla differenza tra l'importo di col. 10 e quello di col. 11, indicando "ZERO" se il risultato è negativo.

Relativamente ai periodi di imposta per i quali è stata presentata dichiarazione originaria congiunta da parte dei coniugi le colonne da 13 a 19 devono essere compilate soltanto nella dichiarazione del "dichiarante" tenendo conto anche dei dati relativi al "coniuge dichiarante".

Nella col. 13 va riportato l'importo di col. 12, tranne che nei casi di dichiarazione originaria congiunta in cui va indicato:

— per gli anni 1986 e 1987: il risultato della somma dell'imposta netta del dichiarante e di quella del coniuge;

— per gli anni anteriori al 1986: l'importo risultante dalla differenza tra la somma dell'imposta lorda del dichiarante e di quella del coniuge e la somma delle detrazioni spettanti ad entrambi i coniugi. In caso di risultato negativo va indicato "ZERO".

Nella col. 14 vanno indicate le ritenute e i crediti di imposta spettanti al dichiarante, ovvero ad entrambi i coniugi in caso di dichiarazione congiunta, nell'ammontare esposto nella dichiarazione originaria, eventualmente aumentato delle ritenute e crediti specificamente afferenti i redditi che formano oggetto della presente dichiarazione.

Nella col. 15 va indicata la differenza tra l'importo di col. 13 e quello di col. 14. Qualora l'importo di col. 14 risulti maggiore di quello di col. 13, la differenza va esposta preceduta dal segno "—".

Per i soggetti IRPEG, detto importo deve essere determinato tenendo conto degli effetti derivanti dall'applicazione della maggiorazione di conguaglio.

Nella col. 16 va indicato l'importo risultante dal rigo "differenza" della dichiarazione originaria, preceduto dal segno "—" qualora l'ammontare delle ritenute e crediti sia superiore a quello dell'imposta netta.

Per i soggetti IRPEG, detto importo deve essere indicato tenendo conto degli effetti derivanti dall'applicazione della maggiorazione di conguaglio.

Nella col. 17 va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti, a saldo e in acconto, effettuati sulla base della dichiarazione originaria ai fini dell'imposta personale. In questa colonna va, altresì, indicato, relativamente ai periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo, l'ammontare, effettivamente versato, delle imposte iscritte a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativamente ai redditi che formano oggetto della presente dichiarazione. Qualora l'accertamento riguardi anche redditi che non formano oggetto della presente dichiarazione, l'importo da indicare in questa colonna a detto titolo va determinato, con riferimento a ciascun anno, applicando le percentuali stabilite dal citato art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973 in relazione al grado del contenzioso, sulla differenza tra l'importo di col. 15 e quello di col. 16.

Tabella per il calcolo dell'IRPEF relativa agli anni 1983, 1984 e 1985

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 11.000.000	18	1.980.000	18% sull'intero importo
da 11.000.001 fino a 24.000.000	27	5.490.000	1.980.000 + 27% della parte eccedente 11.000.000
da 24.000.001 fino a 30.000.000	35	7.590.000	5.490.000 + 35% della parte eccedente 24.000.000
da 30.000.001 fino a 38.000.000	37	10.550.000	7.590.000 + 37% della parte eccedente 30.000.000
da 38.000.001 fino a 60.000.000	41	19.570.000	10.550.000 + 41% della parte eccedente 38.000.000
da 60.000.001 fino a 120.000.000	47	47.770.000	19.570.000 + 47% della parte eccedente 60.000.000
da 120.000.001 fino a 250.000.000	56	120.570.000	47.770.000 + 56% della parte eccedente 120.000.000
da 250.000.001 fino a 500.000.000	62	275.570.000	120.570.000 + 62% della parte eccedente 250.000.000
oltre 500.000.000	65		275.570.000 + 65% della parte eccedente 500.000.000

Tabella per il calcolo dell'IRPEF relativa agli anni 1986 e 1987

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 6.000.000	12	720.000	12% sull'intero importo
da 6.000.001 fino a 11.000.000	22	1.820.000	720.000 + 22% della parte eccedente 6.000.000
da 11.000.001 fino a 28.000.000	27	6.410.000	1.820.000 + 27% della parte eccedente 11.000.000
da 28.000.001 fino a 50.000.000	34	13.890.000	6.410.000 + 34% della parte eccedente 28.000.000
da 50.000.001 fino a 100.000.000	41	34.390.000	13.890.000 + 41% della parte eccedente 50.000.000
da 100.000.001 fino a 150.000.000	48	58.390.000	34.390.000 + 48% della parte eccedente 100.000.000
da 150.000.001 fino a 300.000.000	53	137.890.000	58.390.000 + 53% della parte eccedente 150.000.000
da 300.000.001 fino a 600.000.000	58	311.890.000	137.890.000 + 58% della parte eccedente 300.000.000
oltre 600.000.000	62	—	311.890.000 + 62% della parte eccedente 600.000.000

Nella col. 18 va esposto il risultato della differenza algebrica tra l'importo di col. 15 e quello di col. 17, indicando "ZERO" se il detto risultato è negativo

Nella col. 19 va esposto il risultato della differenza algebrica tra l'importo di col. 16 e quello di col. 17, indicando "ZERO" se il detto risultato è negativo.

In calce alle colonne 18 e 19 va indicato il totale degli importi esposti in ciascuna colonna; la differenza tra il totale di col. 18 e quello di col. 19 va indicato quale "totale da versare".

SEZ. VI - Determinazione dell'ILOR da versare

In questa sezione va effettuato il calcolo del nuovo imponibile e la determinazione dell'ILOR da versare.

Detta sezione non deve essere compilata dai soci o associati di società di persone ed equiparate.

Per la indicazione dei dati deve essere utilizzato il rigo corrispondente all'anno cui si riferiscono, risultante dalla col. 1. Per gli anni anteriori al 1983 il contribuente deve indicare le ultime due cifre dell'anno di riferimento in uno dei primi tre righi di detta colonna.

Si ricorda che in questa sezione non è possibile indicare redditi negativi.

Nella col. 2 va indicato, per ciascun anno, l'ammontare di tutti i redditi assoggettati all'ILOR (al lordo delle deduzioni eventualmente spettanti) desumibile dalla dichiarazione a suo tempo presentata.

Nella col. 3 va indicato l'importo, evidenziato nella col. 14 della sez. II (per gli imprenditori individuali) e/o nella col. 6 della sez. IV (per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria).

Nella col. 4 va indicato, nella misura risultante dalle dichiarazioni a suo tempo presentate, l'ammontare dei redditi di impresa a contabilità semplificata e/o di partecipazione spettanti al dichiarante che formano oggetto della presente dichiarazione.

Nella col. 5 va indicato il risultato della somma degli importi esposti nelle colonne 2 e 3, diminuito dell'importo di col. 4.

Nella col. 6 va indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai fini dell'ILOR, già evidenziate nella col. 15 della sez. II (per gli imprenditori individuali) e nella col. 7 della sez. IV (per il coniuge dell'azienda conjugale non gestita in forma societaria).

Nella col. 7 va indicata, per ciascun periodo di imposta, la differenza tra l'importo di col. 5 e quello di col. 6.

Nella col. 8 va indicata l'ILOR dovuta in relazione al reddito evidenziato nella col. 7, calcolata applicando le aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

Si ricorda che per gli anni dal 1983 al 1985 l'aliquota dell'ILOR era del 15 per cento, mentre, per gli anni 1986 e 1987 era del 16,2 per cento. Relativamente all'anno 1983 il reddito dei fabbricati assoggettati a SOCOF doveva essere tassato con l'aliquota ridotta al 10 per cento.

Nella col. 9 va indicata l'addizionale ILOR dovuta. Si ricorda che detta addizionale è stata applicata per i periodi di imposta dal 1982 al 1985, ed è pari all'8 per cento dell'ILOR risultante dalla col. 8 ed è dovuta se il suo ammontare è superiore a Lire 10.000 (cioè se l'ILOR dovuta per lo stesso anno non è inferiore a Lire 132.000).

Nella col. 10 va indicata la somma dell'ILOR e dell'addizionale ILOR dovute, risultanti dalla dichiarazione originaria.

Nella col. 11 va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti, a saldo e in acconto, effettuati sulla base della dichiarazione originaria ai fini dell'ILOR e della relativa addizionale.

In questa colonna va, altresì, indicato, relativamente ai periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo, l'ammontare, effettivamente versato, delle imposte iscritte a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973, relativamente ai redditi che formano oggetto della presente dichiarazione. Qualora l'accertamento riguardi anche redditi che non formano oggetto della presente dichiarazione l'importo da indicare in questa colonna a detto titolo va determinato, con riferimento a ciascun anno, applicando le percentuali stabilite dal citato art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973 in relazione al grado del contenzioso sulla differenza tra la somma delle colonne 8 e 9 e l'importo di col. 10.

Nella col. 12 va indicata la differenza tra la somma degli importi delle colonne 8 e 9 e l'importo di col. 11, indicando "ZERO" se il risultato è negativo.

Nella col. 13 va indicata la differenza tra l'importo di col. 10 e quello di col. 11, indicando "ZERO" se il risultato è negativo.

In calce alle colonne 12 e 13 va indicato il totale degli importi esposti in ciascuna colonna; la differenza tra il totale di col. 12 e quello di col. 13 va indicato quale "totale da versare".

Istruzioni comuni alle sezioni V e VI

Si fa presente che nelle colonne della dichiarazione in esame concernenti i dati già esposti nella dichiarazione originaria, gli stessi vanno indicati nella misura risultante da detta dichiarazione originaria, senza tenere conto degli effetti prodotti sulla dichiarazione medesima da eventuali accertamenti in rettifica o di ufficio ovvero da liquidazioni di imposta effettuate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Qualora, per effetto della nuova dichiarazione, si riduca o si annulli l'ammontare di cui era stato chiesto il rimborso nella dichiarazione originaria, il contribuente, fino a concorrenza del detto rimborso, non deve effettuare alcun versamento, poichè l'Ufficio provvederà direttamente a non effettuare i rimborsi in tutto o in parte non più spettanti o a recuperare, in tutto o in parte, i rimborsi già effettuati e non più spettanti.

Se, invece, per effetto della nuova dichiarazione, vengono meno i presupposti in base ai quali sono state effettuate iscrizioni a ruolo conseguenti alla liquidazione della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio provvederà ad effettuare i conseguenti sgravi o rimborsi.

B.7 QUADRO E - Versamenti di imposta

I versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA possono essere effettuati in unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione ovvero, a richiesta del contribuente, in ragione del 40 per cento entro il detto termine e per la differenza in quattro rate uguali, senza applicazione di interessi, nei mesi di aprile e settembre degli anni 1990 e 1991 (tali termini restano fermi anche nei riguardi degli eredi ammessi a presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 1990).

Le imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni devono essere versate mediante delega ad una azienda di credito autorizzata o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, utilizzando lo speciale modulo fornito dalla banca o lo speciale bollettino di versamento in conto corrente fornito dall'Ufficio postale.

La banca, a versamento avvenuto, rilascia attestazione di pagamento in duplice copia di cui una va conservata dal contribuente e l'altra allegata all'esemplare della dichiarazione da inviare all'Ufficio delle imposte o al Centro di Servizio.

L'Ufficio postale rilascerà invece, a fronte del versamento, una ricevuta che il contribuente deve conservare ed una attestazione che deve allegare al detto esemplare della dichiarazione.

In caso di versamenti rateizzati gli attestati relativi ai versamenti successivi al primo devono essere conservati dal contribuente ed esibiti a richiesta dell'Ufficio.

Il versamento delle imposte sui redditi non va effettuato se l'importo complessivo da versare non supera le lire 20.000.

Per quanto riguarda l'IVA il versamento deve essere effettuato a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, mediante delega ad una azienda di credito autorizzata, utilizzando le speciale modulo fornito per l'IVA dalla banca; la ricevuta del versamento non va allegata alla dichiarazione.

Negli appositi righi del Quadro E si devono riportare, distintamente per l'IVA e per le imposte sui redditi, le modalità dei versamenti (barrando la relativa casella a seconda che si scelga il versamento in unica soluzione ovvero quello rateale), la data, il codice della banca o dell'Ufficio postale e l'importo versato, desumendoli dall'attestato.

Va rilevato che, oltre all'imposta o alla maggiore imposta scaturente dalla dichiarazione, è in ogni caso dovuta, per ciascun periodo di imposta che forma oggetto della dichiarazione stessa, la somma di lire 500.000. Detto importo non è dovuto, tuttavia, da parte dei soci o associati di società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del T.U.I.R., dei partecipanti alle imprese familiari e del coniuge in caso di azienda coniugale, relativamente alla dichiarazione del reddito spettante a ciascun di essi (anche se detto reddito è conseguito nell'esercizio di un'attività imprenditoriale).

La somma di lire 500.000 si riferisce indistintamente all'IVA e alle imposte sui redditi e, pertanto, deve essere sempre versata anche in riferimento ai periodi di imposta per i quali si fruisce del differimento dei termini relativamente ad uno soltanto dei menzionati tributi. Il detto importo va indicato nella colonna 8 della sezione II del quadro C e versato unitamente all'IVA eventualmente dovuta e secondo le modalità previste per tale tributo.

Ai fini delle imposte sui redditi, sulle somme non versate con le modalità e nei termini sopra indicati si applicano gli interessi, in ragione del 9 per cento annuo, di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 602 del 1973 e la soprattassa del 40 per cento di cui al comma 1 dell'art. 92 dello stesso decreto.

In caso di mancato o insufficiente versamento dell'IVA, sulle somme non versate si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno di cui all'art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.

B.8 QUADRO F - Dati e notizie

Per la compilazione delle due sezioni contenute in questo prospetto si fa rinvio alle istruzioni fornite per la compilazione del mod. 740/E-G-H della dichiarazione annuale dei redditi.

Nella col. 2 va indicato il codice relativo all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità del reddito.

B.9 QUADRO G - Dati relativi all'INPS ed all'INAIL

QUADRO G - Sez. I - Dati relativi all'INPS

I contribuenti che si avvalgono delle particolari disposizioni di cui all'art. 14 del D.L. n. 69 del 1989, sono tenuti ad inviare, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno da spedire nel corso del mese di settembre 1989, alla Sede INPS competente per territorio l'esemplare della dichiarazione ad essa destinato, ai fini del versamento dei contributi di pertinenza.

Sulle somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali, relativi alle quote di reddito non dichiarate, o non rettificate dagli istituti previdenziali anteriormente al 30 marzo 1989, non sono applicati interessi o sanzioni di legge.

Il mancato invio delle dichiarazioni ad uno solo dei due Enti previdenziali comporta la decadenza dai benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse.

Tale decadenza non si verifica nelle ipotesi in cui non sussista l'obbligo di pagare i contributi ad uno dei due Enti.

Il pagamento dei contributi dovuti all'INPS sarà effettuato mediante appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati al domicilio del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato, a richiesta dell'interessato, o in unica soluzione entro il 30 novembre 1989 o in 5 rate, di cui la prima, di importo pari al 40% dell'intero debito, entro la predetta data e le altre 4 rate entro il 30 aprile e il 30 settembre degli anni 1990 e 1991, senza applicazione di interessi.

Sulle somme non versate all'INPS alle scadenze sopra indicate sono dovuti gli accessori di legge previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali a far tempo dalle scadenze stesse sino alla data di effettivo pagamento.

La sez. I è composta da due parti: la prima riguarda la contribuzione per le pensioni degli artigiani e dei commercianti; la seconda, la contribuzione di malattia dovuta da artigiani e commercianti, liberi professionisti, cittadini non mutuati, dipendenti e pensionati con altri redditi.

La prima parte del quadro riporta nell'ordine: nella col. 1 la categoria (A per artigiano, C per commerciante); nella col. 2 l'anno di produzione del reddito (già prestampato); nella col. 3 il reddito d'impresa dichiarato con il presente modulo (nelle ipotesi di più redditi di impresa, deve essere indicato quello relativo all'attività che ha dato titolo all'iscrizione agli elenchi di categoria); nella col. 4 l'anno al quale si riferisce il contributo IVS (già prestampato); nella col. 5 l'importo del contributo omesso espresso in lire, senza applicazione dell'arrotondamento.

La seconda parte del quadro riporta nell'ordine: nella col. 6 la categoria del contribuente (A per artigiano, C per commerciante, LP per libero professionista, CNM per cittadino non mutuato, DP per dipendente o pensionato con altri redditi); nella col. 7 l'anno (già prestampato) cui si riferisce il contributo da versare; nella col. 8 l'importo del contributo omesso espresso in lire, senza applicazione dell'arrotondamento.

Per quanto riguarda la misura del contributo a percentuale, si ricorda che:

- per gli artigiani e i commercianti, il contributo di malattia fino al 1985 è dovuto dal solo titolare sul reddito di impresa, che ha dato titolo all'iscrizione negli elenchi di categoria, conseguito nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo stesso; per gli anni successivi il contributo di malattia è dovuto dai titolari di azienda e dai rispettivi collaboratori familiari sul reddito complessivo IRPEF dell'anno precedente;

- per i liberi professionisti, il contributo di malattia dovuto fino al 1985 va calcolato sul reddito professionale dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo stesso; per gli anni successivi, va calcolato sul reddito complessivo dell'anno precedente;

- per i cittadini non mutuati, il contributo di malattia deve essere calcolato, invece, sul reddito dell'anno cui si riferisce il contributo e deve essere commisurato al reddito imponibile IRPEF fino all'anno 1985 e al reddito complessivo per gli anni dal 1986 in poi;

- per i dipendenti e pensionati l'obbligo del pagamento del contributo di malattia sugli altri redditi decorre dal 1986; il relativo contributo va calcolato sul complesso degli altri redditi prodotti nell'anno precedente quello cui si riferisce il contributo.

Il contribuente dovrà barrare una delle apposite caselle riportate in fondo alla sez. I a seconda che intenda versare i contributi previdenziali ed assistenziali in unica soluzione ovvero in 5 rate.

QUADRO G - Sez. II - Dati relativi all'INAIL

La sez. II va compilata secondo le istruzioni contenute nel quadro stesso. L'esemplare per l'INAIL va inviato alla Sede INAIL territorialmente competente.

Restano confermati gli obblighi derivanti dall'art. 12 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

ESEMPLARE AD USO DEL CONTRIBUENTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi

(artt. 14-19 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 1989, n. 154)

QUADRO A - CONTRIBUENTE

Codice fiscale

Partita IVA — Barrare la casella se sprovvisto di partita IVA

Tipo soggetto (barrare la relativa casella): PERSONA FISICA DICHIARANTE [1] — PERSONA FISICA CONIUGE [2] — SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE [3] — SOCIETÀ SOGGETTE ALL'IRPEG [4]

Cognome o denominazione

Nome — Sesso — Data di nascita (giorno, mese, anno)

Comune di nascita — Provincia

DOMICILIO FISCALE AL: Comune — Provincia — Telefono

Indirizzo — CAP

QUADRO B - RAPPRESENTANTE

Codice fiscale

Qualifica (barrare la relativa casella): RAPPR. LEGALE TUTORE, ETC. [1] — SOCIO AMMINISTRATORE [2] — CURATORE FALLIMENTARE [3] — COMMISSARIO GIUDIZIALE [5] — RAPPRESENTANTE FISCALE [6] — EREDE DEL CONTRIBUENTE [7] — LIQUIDATORE DELLA SOCIETÀ [8]

Cognome

Nome — Sesso — Data di nascita (giorno, mese, anno)

Comune di nascita — Provincia

Comune di residenza — Provincia — Telefono

Indirizzo — CAP

IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE, LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE E L'ANNO IN CUI ESSA È AVVENUTA

Codice fiscale

Denominazione — Anno 19

QUADRO C - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

SEZ. I - Dati aggiornati delle operazioni effettuate

N. progr.	Anno	2 SITUAZ. TRIBUT.	3 OPERAZIONI IMPONIBILI	4 OPERAZIONI ESENTI	5 ALTRE OPERAZIONI	6 CESSIONE BENI STRUM. E ART. 17, 3° COMMA D.P.R. n. 633/72	7 VOLUME D'AFFARI (col.3 + col.4 + col.5 − col.6)	8 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI
1			.000	.000	.000	.000	.000	.000
2			.000	.000	.000	.000	.000	.000
3			.000	.000	.000	.000	.000	.000
4	83		.000	.000	.000	.000	.000	.000
5	84		.000	.000	.000	.000	.000	.000
6	85		.000	.000	.000	.000	.000	.000
7	86		.000	.000	.000	.000	.000	.000
8	87		.000	.000	.000	.000	.000	.000

SEZ. II - Determinazione dell'IVA da versare

N. ord.	Anno	DATI DELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA			DATI AGGIORNATI			8 IMPORTO FISSO AGGIUNTIVO	9 IMPORTO DA VERSARE (col.7 − col.4 + col.8)
		2 IVA a debito	3 IVA in detrazione	4 IVA da versare (col.2 − col.3)	5 IVA a debito	6 IVA in detrazione	7 IVA da versare (col.5 − col.6)		
9		.000	.000	.000	☐ .000	☐ .000	.000	.000	.000
10		.000	.000	.000	☐ .000	☐ .000	.000	.000	.000
11		.000	.000	.000	☐ .000	☐ .000	.000	.000	.000
12	83	.000	.000	.000	☐ .000	☐ .000	.000	.000	.000
13	84	.000	.000	.000	☐ .000	☐ .000	.000	.000	.000
14	85	.000	.000	.000	☐ .000	☐ .000	.000	.000	.000
15	86	.000	.000	.000	☐ .000	☐ .000	.000	.000	.000
16	87	.000	.000	.000	☐ .000	☐ .000	.000	.000	.000

NUMERO ALLEGATI — TOTALE DA VERSARE .000

SEZ. V - Determinazione dell'imposta personale da versare

N. ord.	1 Anno	2 Situazione tributaria	3 Dichiarazione congiunta	4 Grado del contenzioso	5 Ufficio o Centro di Servizio
56					
57					
58					
59	83				
60	84				
61	85				
62	86				
63	87				

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.	6 Imponibile originario	7 Nuovi redditi (o perdite)	8 Redditi (o perdite) originari	9 Nuovo imponibile (col. 6 + col. 7 − col. 8)	10 Imposta lorda	11 Detrazioni di imposta	12 Imposta netta (col. 10 − col. 11)
56	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
57	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
58	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
59	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
60	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
61	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
62	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
63	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.	13 Imposta netta totale	14 Ritenute e crediti	15 Differenza (col. 13 − col. 14)	16 Differenza originaria	17 Versamenti di imposta	18 Saldo finale (col. 15 − col. 17, indicare zero se negativo)	19 Saldo finale originario (col. 16 − col. 17, indicare zero se negativo)
56	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
57	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
58	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
59	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
60	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
61	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
62	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
63	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
64					Totali	.000	.000
65						TOTALE DA VERSARE (tot. col. 18 − tot. col. 19)	.000

SEZ. VI - Determinazione dell'ILOR da versare

N. ord.	1 Anno	2 Totale redditi originari	3 Nuovi redditi	4 Redditi originari	5 Nuovo reddito Totale (col. 2 + col. 3 − col. 4)	6 Totale deduzioni	7 Reddito imponibile (col. 5 − col. 6)
66		.000	.000	.000	.000	.000	.000
67		.000	.000	.000	.000	.000	.000
68		.000	.000	.000	.000	.000	.000
69	83	.000	.000	.000	.000	.000	.000
70	84	.000	.000	.000	.000	.000	.000
71	85	.000	.000	.000	.000	.000	.000
72	86	.000	.000	.000	.000	.000	.000
73	87	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.	8 ILOR dovuta	9 Addizionale ILOR dovuta	10 Totale imposte dovute originarie	11 Versamenti di imposta	12 Saldo finale (col. 8 + col. 9 − col. 11; indicare zero se negativo)	13 Saldo finale originario (col. 10 − col. 11; indicare zero se negativo)
66	.000	.000	.000	.000	.000	.000
67	.000	.000	.000	.000	.000	.000
68	.000	.000	.000	.000	.000	.000
69	.000	.000	.000	.000	.000	.000
70	.000	.000	.000	.000	.000	.000
71	.000	.000	.000	.000	.000	.000
72	.000		.000	.000	.000	.000
73	.000		.000	.000	.000	.000
74				Totali	.000	.000
75					TOTALE DA VERSARE (tot. col. 12 − tot. col. 13)	.000

NUMERO CERTIFICATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA NUMERO PROSPETTI E DOCUMENTI

QUADRO E VERSAMENTI DI IMPOSTA

N. ord.	1	IN UNICA SOLUZIONE	RATEALE	2 NUM. ATTESTATI	3 DATA (giorno mese anno)	4 CODICE BANCA O POSTALE	5 IMPORTO
76	IVA						.000
77	IMPOSTE SUI REDDITI						.000

QUADRO F - DATI E NOTIZIE (art. 2, comma 29, D.L. n. 853/84)

SEZ. I - Attività artistiche e professionali

N. ord.	1 Anno	2 Codice attività	3 Provincia attività	Locali 4 Num.	Locali 5 Dimensione	Personale 6 Num.	Personale 7 Retribuzioni	8 Consumi	9 Beni strumentali
78							.000	.000	.000
79							.000	.000	.000
80							.000	.000	.000
81	83						.000	.000	.000
82	84						.000	.000	.000
83	85						.000	.000	.000
84	86						.000	.000	.000
85	87						.000	.000	.000

SEZ. II - Attività di impresa

N. ord.	1 Anno	2 Codice attività	3 Provincia attività	Locali 4 Num.	Locali 5 Dimensione	Personale 6 Num.	Personale 7 Retribuzioni	8 Consumi	9 Beni strumentali	10 Acquisti di merci, materie prime etc.
86							.000	.000	.000	.000
87							.000	.000	.000	.000
88							.000	.000	.000	.000
89	83						.000	.000	.000	.000
90	84						.000	.000	.000	.000
91	85						.000	.000	.000	.000
92	86						.000	.000	.000	.000
93	87						.000	.000	.000	.000

QUADRO G - DATI RELATIVI ALL'INPS ED ALL'INAIL

SEZ. I - Dati relativi all'INPS

N. ord.	CONTRIBUTI I.V.S. (artigiani e commercianti) 1 Categoria	2 Anno	3 Reddito di impresa	4 Anno	5 Contributi omessi	CONTRIBUTI A PERCENTUALE DI MALATTIA (artigiani e commercianti, liberi professionisti, non mutuati, dipendenti e pensionati con altri redd.) 6 Categoria	7 Anno	8 Contributi omessi
94		79	.000	80			80	
95		80	.000	81			81	
96		81	.000	82			82	
97		82	.000	83			83	
98		83	.000	84			84	
99		84	.000	85			85	
100		85	.000	86			86	
101		86	.000	87			87	
102		87	.000	88			88	
				TOTALE			TOTALE	
103	CODICE INPS	1		VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI		2 ☐ IN UNICA SOLUZIONE		☐ RATEALE

SEZ. II - Dati relativi all'INAIL

N. ord.	SE È IN CORSO POSIZIONE ASSICURATIVA		SE NON È IN CORSO POSIZIONE ASSICURATIVA	
104	1 SEDE ZONALE COMPETENTE (in chiaro) codice (*)	2 NUM. POSIZ. ASSICURATIVA E COD. CONTROLLO (*)	3 ATTIVITÀ SVOLTA (descrizione)	4 DATA INIZIO ATTIVITÀ giorno mese anno 19

(*) Dati da rilevare dai bollettini di pagamento.

Annotazioni ______________________

Il dichiarante attesta di aver compilato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):	A	B	C Sez. I	C Sez. II	D Sez. I	D Sez. II	D Sez. III	D Sez. IV	D Sez. V	D Sez. VI	E	F Sez. I	F Sez. II	G Sez. I	G Sez. II
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Con la sottoscrizione il contribuente attesta inoltre:

a) che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi, richieste nella presente dichiarazione;

b) che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente in ciascun periodo di imposta;

c) di aver prestato, come collaboratore dell'impresa familiare, la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente;

d) che le indicazioni contenute nel quadro F, dati e notizie, sono complete e veritiere.

Data | **FIRMA DEL CONTRIBUENTE** | **FIRMA DEL CONIUGE (se contribuente)**

ALLEGATO 2

I sei esemplari del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi devono recare in alto a sinistra della prima facciata di ciascuno di essi, nell'ordine, le seguenti diciture:

esemplare per il comune (da allegare all'esemplare per l'ufficio imposte dirette);

esemplare per l'ufficio imposte dirette;

esemplare per l'ufficio IVA;

esemplare per l'INPS;

esemplare per l'INAIL;

esemplare ad uso del contribuente.

89A3479

DECRETO 21 luglio 1989.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1989 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di giugno 1989;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di giugno 1989 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.436,413
Marco tedesco	»	724,917
Franco francese	»	213,616
Fiorino olandese	»	643,512
Franco belga	»	34,620
Lira sterlina	»	2.228,253
Lira irlandese	»	1.935,084
Corona danese	»	186,263
Dracma greca	»	8,437
ECU	»	1.501,488
Dollaro canadese	»	1.197,406
Yen giapponese	»	9,968
Franco svizzero	»	839,704
Scellino austriaco	Lit.	102,966
Corona norvegese	»	199,843
Corona svedese	»	214,916
Marco finlandese	»	324,272
Escudo portoghese	»	8,695
Peseta spagnola	»	11,326
Dollaro australiano	»	1.084,592

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3478

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 luglio 1989.

Autorizzazione ad includere un sanitario nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 5 novembre 1987 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto del 5 novembre 1987, con il quale l'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna, in data 3 aprile 1989, intesa ad ottenere l'inclusione del prof. Fabio Dossi nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale del 5 novembre 1987 all'espletamento delle sopracitate attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 maggio 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione di quanto sopra richiesto;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «S. Maria delle Croci» dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna è autorizzato ad includere nella équipe di cui al sopracitato decreto ministeriale del 5 novembre 1987 per le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico il prof. Fabio Dossi.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1989

p. *Il Ministro*: GARAVAGLIA

89A3459

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 luglio 1989.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di agosto 1989 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 15.35 per cento il tasso di riferimento per il mese di luglio 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di agosto 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di agosto 1989 è pari al 14,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1989

Il Ministro: CARLI

89A3477

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 maggio 1989.

Determinazione dei termini e delle modalità per l'accertamento del provento per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e di avvicinamento.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente l'ordinamento della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Azienda medesima;

Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva della tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 111T in data 21 ottobre 1985, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono stati determinati i termini e le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento della tassa;

Vista la legge 15 febbraio 1985, n. 25, concernente nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160;

Decreta:

Art. 1.

Il provento istituito dall'art. 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411, e successivamente modificato ed integrato con la legge 25 febbraio 1985, n. 25, nonché i proventi di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, sono accertati e riscossi direttamente dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, secondo i termini e le modalità di cui ai successivi articoli e con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia.

L'accertamento avviene mediante la compilazione di apposite note conformi agli allegati *A*, *B*, *C* e *D* del presente decreto.

Art. 2.

L'accertamento della tassa riferita ai servizi di assistenza al volo per il traffico aereo di sorvolo internazionale svoltosi fino al 31 dicembre 1984, di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, successivamente modificata ed integrata con la legge 15 febbraio 1985, n. 25, è effettuato dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sulla base dei coefficienti unitari di tassazione già decretati, su proposta della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'accertamento dei servizi di cui al precedente comma, svoltosi a partire dal 1° gennaio 1985 è effettuato sulla base dei coefficienti di tassazione determinati secondo le modalità stabilite nell'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25 e sulla base dei dati di previsione relativi all'attività aerea internazionale raccolti ed elaborati dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e riferiti all'anno di applicazione della tassa stessa.

L'accertamento delle tasse di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, è effettuato sulla base dei coefficienti di tassazione stabiliti nell'art. 5 del decreto-legge stesso e sulla base dei dati di previsione relativi all'attività aerea raccolti ed elaborati dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e riferiti all'anno di applicazione della tassa stessa.

L'Aeronautica militare fornirà all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Servizio commerciale e marketing, con cadenza mensile, i dati relativi all'attività di traffico aereo assoggettato alla tassa di terminale che si svolge sugli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, per consentire all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale l'emissione e la riscossione delle note di accertamento relative ai servizi di terminale, anche sugli aeroporti dove i servizi di assistenza al volo di terminale vengono forniti dall'Aeronautica militare.

Degli importi introitati a tale titolo dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, per ciascun esercizio, si terrà conto all'atto della definizione dei trasferimenti da parte dello Stato, per l'esercizio successivo.

Art. 3.

Gli accertamenti delle tasse di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere notificati al debitore con cadenza almeno mensile e devono contenere per ogni volo i seguenti dati:

il giorno di svolgimento;

l'orario di ingresso nello spazio aereo nazionale o di partenza dall'aeroporto nazionale nel quale ha inizio il volo;

il numero e la sigla del volo, oppure le marche di nazionalità e di immatricolazione dell'aeromobile;

la tratta del volo;

il tipo dell'aeromobile;

l'importo della tassa riferita a ciascun volo;

il totale da pagare riferito a tutti i voli effettuati nel periodo di tempo considerato.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, nonché dell'art. 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, i proprietari e gli esercenti devono comunicare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Servizio commerciale e marketing, con cadenza semestrale, la composizione della flotta, con l'indicazione dei pesi massimi al decollo per singolo aeromobile, risultante dal certificato di navigabilità. In tal caso il peso massimo al decollo di ciascun aeromobile di quel tipo è determinato dalla media dei pesi massimi al decollo di tutti gli aeromobili del tipo dichiarato compresi nella flotta.

In difetto della dichiarazione suddetta o dell'aggiornamento della composizione della flotta, che deve essere effettuato ogni sei mesi, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di uno stesso tipo di aereo utilizzato dall'esercente è stabilito sulla base del peso massimo al decollo della versione più pesante di tale tipo di aereo.

Art. 5.

Ai fini della notifica delle note di accertamento, le Compagnie di navigazione aerea italiane e straniere, che effettuano voli regolari di linea, hanno l'obbligo di comunicare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Servizio commerciale e marketing, la ragione sociale, la sede legale o il domicilio fiscale, la partita IVA, il codice fiscale, nonché l'indirizzo ed il nominativo della persona o dell'ufficio aventi il proprio recapito e la propria sede nel territorio nazionale, presso cui verranno inviate le note stesse.

Per la stessa finalità di cui al precedente comma, all'obbligo ivi previsto è tenuto chiunque sia autorizzato ad effettuare attività aerea discontinua od occasionale o di lavoro aereo che comporti l'assoggettamento dei voli al provento di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata ed integrata con la legge 15 febbraio 1985, n. 25, nonché al provento di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160.

Sono salvi in ogni caso gli atti o le comunicazioni già poste in essere sulla base dei precedenti decreti.

Per gli aeromobili immatricolati all'estero, in proprietà od in esercenza a soggetti diversi da quelli indicati nei commi precedenti, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale si rivolge alle competenti autorità aeronautiche o enti stranieri, per acquisire i nominativi ed i recapiti dei soggetti tenuti al pagamento delle tasse.

Art. 6.

Sono a carico dello Stato:

a) gli oneri derivanti dal mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi dell'art. 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411, nonché dell'art. 5, punto 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160;

b) gli oneri derivanti dal mancato gettito derivante dall'applicazione della tassa di terminale ai voli nazionali nella misura ridotta del 50 per cento ai sensi dell'art. 5, punto 5, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160;

c) la differenza tra i costi complessivamente sostenuti dall'Azienda per l'assistenza di terminale ed i proventi derivanti dalla tassa applicata, ai sensi dell'art. 5, punto 8, lettera *b)*; del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160;

d) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui all'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160.

Gli oneri di cui al precedente comma saranno comunicati, a cura della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, al Ministero del tesoro entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello a cui gli oneri stessi si riferiscono, sulla base dei costi preventivati nel bilancio pluriennale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale stessa.

Eventuali variazioni dei suddetti oneri, risultanti nel corso del bilancio di previsione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, relativo all'anno di applicazione delle tasse, saranno comunicate contestualmente alla deliberazione del bilancio stesso.

Art. 7.

La notifica delle note di accertamento nell'ambito del territorio nazionale è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corriere, con rilascio di dichiarazione di ricevimento.

Le notifiche all'estero sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inoltrarsi per via aerea, con invito al debitore di dare assicurazione dell'avvenuto ricevimento, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data della nota di accertamento o mediante corriere, con rilascio di dichiarazione di ricevimento.

Decorso inutilmente tale termine la notifica è reiterata per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

Il pagamento della tassa è effettuato direttamente alle casse dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, secondo le modalità che l'Azienda stessa determinerà e comunicherà agli interessati contestualmente alle notifiche degli accertamenti.

Per le notifiche effettuate nel territorio nazionale i pagamenti devono essere effettuati entro il trentesimo giorno dalla data dell'avvenuta notifica.

Il termine di cui al precedente comma è elevato a sessanta giorni per le notifiche effettuate all'estero.

A dimostrazione dell'avvenuto versamento, il versante è tenuto ad inviare o a far recapitare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Servizio commerciale e marketing, l'attestato di eseguito versamento.

Art. 9.

Il ricorso in via amministrativa avverso l'accertamento del provento deve essere proposto al Ministro dei trasporti nel tempo di trenta giorni dalla data della notificazione.

Avverso la decisione del Ministro dei trasporti è ammesso ricorso dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione medesima.

I ricorsi di cui ai precedenti commi non sospendono i termini e le modalità di pagamento del provento stesso.

Art. 10.

Il decreto ministeriale 21 ottobre 1985, n. 111T, è annullato e sostituito dalle norme del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1989

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1989
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 172

ALLEGATO A

DATA DI ACCERTAMENTO

PERIODO

COEFFICIENTE UNITARIO
DI TASSAZIONE

CODICE

SERVIZIO ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE AEREA IN ROTTA NAZIONALE

giorno	orario	n.del volo o sigla	tratta del volo		tipo aeromobile	importo tassa lire italiane
			ad par	ad arr		
day	time	flt.nr.	dep.ad	arr.ad	acft. type	tax amount

SALDO/BALANCE

ALLEGATO *B*

DATA DI ACCERTAMENTO

PERIODO

COEFFICIENTE UNITARIO
DI TASSAZIONE

CODICE

SERVIZIO ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE AEREA IN ROTTA INTERNAZIONALE

giorno	orario	n.del volo o sigla	tratta del volo		tipo aeromobile	importo tassa lire italiane
			ad par	ad arr		
day	time	flt.nr.	dep.ad	arr.ad	acft. type	tax amount

SALDO/BALANCE	

ALLEGATO C

DATA DI ACCERTAMENTO

PERIODO

COEFFICIENTE UNITARIO
DI TASSAZIONE

CODICE

SERVIZIO ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE AEREA DI TERMINALE NAZIONALE

giorno	orario	n.del volo o sigla	tratta del volo		tipo aeromobile	importo tassa lire italiane
			ad par	ad arr		
day	time	flt.nr.	dep.ad	arr.ad	acft. type	tax amount
					SALDO/BALANCE	

ALLEGATO *D*

DATA DI ACCERTAMENTO

PERIODO

COEFFICIENTE UNITARIO
DI TASSAZIONE

CODICE

SERVIZIO ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE AEREA DI TERMINALE INTERNAZIONALE

giorno	orario	n.del volo o sigla	tratta del volo		tipo aeromobile	importo tassa lire italiane
			ad par	ad arr		
day	time	flt.nr.	dep.ad	arr.ad	acft. type	tax amount

SALDO/BALANCE

89A3436

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Sentita la giunta regionale dell'Emilia-Romagna;

Sentita la commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione seconda n. 1011/88 del 19 ottobre 1988;

Di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 56/1987;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego

È istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

Funzioni dell'agenzia

L'agenzia svolge funzioni tecnico-progettuali al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) facilitare l'impiego dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

A tale scopo l'agenzia predispone programmi e progetti diretti a coinvolgere e ad attivare i soggetti pubblici, in particolare lo Stato e la regione, e privati operanti sul mercato del lavoro, ed offre consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attuazione.

Art. 3.

Direttive e programmi

L'attività dell'agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi predisposti dalla commissione regionale per l'impiego.

In tale ambito il direttore dell'agenzia prepara, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il direttore formula altresì entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale ed entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il programma triennale, il programma annuale e la relazione sull'attività svolta devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della riunione della commissione regionale per l'impiego convocata per la loro approvazione, onde permettere l'espressione di un parere.

Nel caso in cui la commissione regionale per l'impiego non decida sul programma triennale e su quello annuale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il direttore dell'agenzia sottopone questi ultimi all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

Art. 4.

Direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la giunta regionale interessata e le commissioni regionale e centrale per l'impiego.

Il direttore è scelto tra personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto dal primo comma del presente articolo.

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 5.

Compiti del direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è responsabile del funzionamento dell'agenzia, richiede il comando o il distacco presso l'agenzia di personale dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali minori, di enti pubblici anche economici, propone le assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale e, nel quadro delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affida consulenze e sottoscrive convenzioni, previa delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Finanziamento dell'agenzia per l'impiego

I fondi per il funzionamento dell'agenzia sono accreditati al direttore che, al termine di ciascun esercizio finanziario, presenta una relazione nella quale sono anche evidenziate le somme erogate per l'attuazione delle singole convenzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Rapporti con l'osservatorio sul mercato del lavoro

L'agenzia per l'impiego per le sue esigenze di informazione e conoscenza sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro a livello regionale e subregionale farà ricorso all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e, in quanto necessario, alla direzione generale dell'osservatorio.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a fornire la sua collaborazione, ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal direttore dell'agenzia con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato.

Art. 8.

Rapporti con la regione

L'agenzia per l'impiego instaura rapporti di collaborazione permanente con la regione, coordinando la sua attività con quella svolta dalla regione medesima, in modo da coadiuvare quest'ultima in iniziative assunte in materia di politiche attive del lavoro.

Su conforme parere della commissione regionale per l'impiego, il direttore dell'agenzia può stipulare con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato, convenzioni per l'attuazione di specifici progetti o di programmi anche a carattere pluriennale di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La convenzione indica la misura della partecipazione finanziaria della regione, nonché le unità di personale, i locali e le attrezzature eventualmente predisposti dalla regione o da enti regionali, per l'attuazione dei progetti o dei programmi di cui alla convenzione.

I fondi erogati dalla regione affluiscono ad una separata contabilità presso l'agenzia, il direttore ne rende il conto al presidente della giunta regionale secondo le norme vigenti nella regione stessa.

Analoghe convenzioni possono ressere stipulate tra il direttore dell'agenzia ed enti o strutture che svolgono attività o servizi nel mercato del lavoro regionale. Ad esse si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Art. 9.

Rapporti con uffici e organi periferici dello Stato

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, l'agenzia per l'impiego e gli altri uffici ed organi periferici del Ministero collaborano fra loro, in vista della progettazione e realizzazione di politiche del lavoro che favoriscano e migliorino l'occupazione.

Tale collaborazione potrà realizzarsi tramite scambi di informazione, confronti, istituzione di gruppi di lavoro o comitati misti permanenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 256

89A3292

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Emilia-Romagna;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre nominare il direttore, il quale potrà essere assunto anche con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile, nonché fissarne il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna;

Sentita la giunta regionale della regione Emilia-Romagna;

Rilevato che il prof. Franco Carinci è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione di compiti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1989, è preposto alla direzione dell'agenzia per l'impiego della regione Emilia-Romagna il prof. Franco Carinci, il quale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con trattamento economico complessivo lordo annuo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al prof. Franco Carinci, compete al medesimo il trattamento economico spettante al dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso, si applica la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con provvedimento motivato, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego e la giunta regionale della regione Emilia-Romagna, la risoluzione anticipata del contratto di diritto privato stipulato con il prof. Franco Carinci, nei casi previsti dal contratto medesimo.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 257

89A3293

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna e definizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Emilia-Romagna;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre determinare la struttura ed il funzionamento dell'agenzia stessa e fissarne il contingente di personale che potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il trattamento economico.

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna;

Sentita la giunta regionale della regione Emilia-Romagna;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Emilia-Romagna è determinata in un numero non superiore alle settantaquattro unità, oltre al direttore, così ripartite:

A) trentasei unità di esperti in attività di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, statistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale;

B) trentotto unità di personale amministrativo, di cui:

otto addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

otto operatori ai terminali;

otto operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

sei addetti alla documentazione;

otto unità di personale ausiliario.

Art. 2.

Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di trentasette unità così suddiviso:

a) diciotto unità di esperti e specialisti, di cui tre a tempo parziale;

b) diciannove unità di personale amministrativo di cui:

quattro addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

quattro operatori ai terminali;

quattro operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

tre addetti alla documentazione;

quattro unità di personale ausiliario.

Art. 3.

Agli esperti ed agli specialisti, di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000.

Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*, spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 4.

Alla nomina, alla revoca ed alla conferma degli esperti e degli specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto di diritto privato, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato su proposta del direttore dell'agenzia.

Art. 5.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministro del lavoro e della previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*. Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 6.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 258

89A3294

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Toscana.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Sentita la giunta regionale della Toscana;

Sentita la commissione regionale per l'impiego della Toscana;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione seconda n. 1011/88 del 19 ottobre 1988;

Di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 56/1987;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego

È istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Toscana.

Art. 2.

Funzioni dell'agenzia

L'agenzia svolge funzioni tecnico-progettuali al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) facilitare l'impiego dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

A tale scopo l'agenzia predispone programmi e progetti diretti a coinvolgere e ad attivare i soggetti pubblici, in particolare lo Stato e la regione, e privati operanti sul mercato del lavoro, ed offre consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attuazione.

Art. 3.

Direttive e programmi

L'attività dell'agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi predisposti dalla commissione regionale per l'impiego.

In tale ambito il direttore dell'agenzia prepara, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il direttore formula altresì entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale ed entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il programma triennale, il programma annuale e la relazione sull'attività svolta devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della riunione della commissione regionale per l'impiego convocata per la loro approvazione, onde permettere l'espressione di un parere.

Nel caso in cui la commissione regionale per l'impiego non decida sul programma triennale e su quello annuale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il direttore dell'agenzia sottopone questi ultimi all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

Art. 4.

Direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la giunta regionale interessata e le commissioni regionale e centrale per l'impiego.

Il direttore è scelto tra personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto dal primo comma del presente articolo.

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 5.

Compiti del direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è responsabile del funzionamento dell'agenzia, richiede il comando o il distacco presso l'agenzia di personale dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali minori, di enti pubblici anche economici, propone le assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale e, nel quadro delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affida consulenze e sottoscrive convenzioni, previa delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Finanziamento dell'agenzia per l'impiego

I fondi per il funzionamento dell'agenzia sono accreditati al direttore che, al termine di ciascun esercizio finanziario, presenta una relazione nella quale sono anche evidenziate le somme erogate per l'attuazione delle singole convenzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Rapporti con l'osservatorio sul mercato del lavoro

L'agenzia per l'impiego per le sue esigenze di informazione e conoscenza sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro a livello regionale e subregionale farà ricorso all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e, in quanto necessario, alla direzione generale dell'osservatorio.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a fornire la sua collaborazione, ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal direttore dell'agenzia con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato.

Art. 8.

Rapporti con la regione

L'agenzia per l'impiego instaura rapporti di collaborazione permanente con la regione, coordinando la sua attività con quella svolta dalla regione medesima, in modo da coadiuvare quest'ultima in iniziative assunte in materia di politiche attive del lavoro.

Su conforme parere della commissione regionale per l'impiego, il direttore dell'agenzia può stipulare con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato, convenzioni per l'attuazione di specifici progetti o di programmi anche a carattere pluriennale di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La convenzione indica la misura della partecipazione finanziaria della regione, nonché le unità di personale, i locali e le attrezzature eventualmente predisposti dalla regione o da enti regionali, per l'attuazione dei progetti o dei programmi di cui alla convenzione.

I fondi erogati dalla regione affluiscono ad una separata contabilità presso l'agenzia il direttore ne rende il conto al presidente della giunta regionale secondo le norme vigenti nella regione stessa.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il direttore dell'agenzia ed enti o strutture che svolgono attività o servizi nel mercato del lavoro regionale. Ad esse si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Art. 9.

Rapporti con uffici e organi periferici dello Stato

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, l'agenzia per l'impiego e gli altri uffici ed organi periferici del Ministero collaborano fra loro, in vista della progettazione e realizzazione di politiche del lavoro che favoriscano e migliorino l'occupazione.

Tale collaborazione potrà realizzarsi tramite scambi di informazione, confronti, istituzione di gruppi di lavoro o comitati misti permanenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 259

89A3295

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Toscana.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Toscana;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre nominare il direttore, il quale potrà essere assunto anche con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile, nonché fissarne il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego della Toscana;

Sentita la giunta regionale della regione Toscana;

Rilevato che il dott. Sandro Gadducci è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione di compiti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1989, è preposto alla direzione dell'agenzia per l'impiego della regione Toscana il dott. Sandro Gadducci, il quale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con trattamento economico complessivo lordo annuo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al dott. Sandro Gadducci, compete al medesimo il trattamento economico spettante al dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso, si applica la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con provvedimento motivato, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego e la giunta regionale della regione Toscana, la risoluzione anticipata del contratto di diritto privato stipulato con il dott. Sandro Gadducci, nei casi previsti dal contratto medesimo.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 260

89A3296

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego della Toscana e definizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Toscana;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre determinare la struttura e il funzionamento dell'agenzia stessa e fissarne il contingente di personale che potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego della Toscana;

Sentita la giunta regionale della regione Toscana;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Toscana è determinata in un numero non superiore alle settantaquattro unità, oltre al direttore, così ripartite:

A) trentasei unità di esperti in attività di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, statistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale;

B) trentotto unità di personale ammistrativo, di cui:

otto addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

otto operatori ai terminali;

otto operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

sei addetti alla documentazione;

otto unità di personale ausiliario.

Art. 2.

Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di trentasette unità così suddiviso:

a) diciotto unità di esperti e specialisti, di cui tre a tempo parziale;

b) diciannove unità di personale amministrativo di cui:

quattro addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

quattro operatori ai terminali;

quattro operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

tre addetti alla documentazione;

quattro unità di personale ausiliario.

Art. 3.

Agli esperti ed agli specialisti, di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000.

Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*, spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 4.

Alla nomina, alla revoca ed alla conferma degli esperti e degli specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto di diritto privato, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato su proposta del direttore dell'agenzia.

Art. 5.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*. Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 6.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 261

89A3297

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 143

Corso dei cambi del 26 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1358,300	1358,300	1358,65	1358,300	1358,300	1358,30	1358,560	1358,300	1358,300	1358,500
Marco germanico	720,700	720,700	721,250	720,700	720,700	720,300	720,780	720,700	720,700	720,700
Franco francese	212,600	212,600	212,900	212,600	212,600	212,60	212,600	212,600	212,600	212,600
Fiorino olandese	638,730	638,730	639,500	638,730	638,730	638,73	638,790	638,730	638,730	638,730
Franco belga	34,418	34,418	34,435	34,418	34,418	34,41	34,414	34,418	34,418	34,410
Lira sterlina	2229,700	2229,700	2229 —	2229,700	2229,700	2229,70	2229,250	2229,700	2229,700	2229,700
Lira irlandese	1924,750	1924,750	1928 —	1924,750	1924,750	1924,75	1925,850	1924,750	1924,750	—
Corona danese	185,380	185,380	185,750	185,380	185,380	185,38	185,450	185,380	185,380	185,380
Dracma	8,332	8,332	8,350	8,332	—	—	8,340	8,332	8,332	—
E.C.U.	1494,150	1494,150	1494,750	1494,150	1494,150	1494,15	1494,390	1494,150	1494,150	1494,150
Dollaro canadese	1143 —	1143 —	1139,500	1143 —	1143 —	1143 —	1142,500	1143 —	1143 —	1143 —
Yen giapponese	9,365	9,365	9,630	9,365	9,365	9,63	9,643	9,365	9,365	9,630
Franco svizzero	838,450	838,450	839,400	838,450	838,450	838,45	838,650	838,450	838,450	838,450
Scellino austriaco	102,320	102,320	102,400	102,320	102,320	102,32	102,360	102,320	102,320	102,320
Corona norvegese	195,720	195,720	196,250	195,720	195,790	195,79	195,920	195,720	195,720	195,790
Corona svedese	210,750	210,750	211,500	210,750	210,750	210,75	210,800	210,750	210,750	210,750
FIM	319,550	319,550	320,500	319,550	319,550	319,55	319,900	319,550	319,550	-
Escudo portoghese	8,607	8,607	8,620	8,607	8,607	8,65	8,610	8,607	8,607	8,600
Peseta spagnola	11,487	11,487	11,510	11,487	11,487	11,48	11,490	11,487	11,487	11,480
Dollaro australiano	1019,250	1019,250	1023 —	1019,250	1019,250	1019,25	1020,500	1019,250	1019,250	1019,250

Media dei titoli del 26 luglio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	98,450
» 10% » » 1977-92	97,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,475
» » » 22- 6-1987/91	88,750
» » » 18- 3-1987/94	73,475
» » » 21- 4-1987/94	73,175
Certificati del Tesoro ordinari 1-12-1988/96	92,875
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,350
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,675
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	89,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,025
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,650
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	101,325
» » » » 18-12-1985/90	100,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,350
» » » »	17- 1-1986/91	99,925
» » » »	1- 2-1984/91	100,875
» » » »	18- 2-1986/91	99,475
» » » »	1- 3-1984/91	100,175
» » » »	18- 3-1986/91	99,500
» » » »	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,725
» » » »	1- 7-1984/91	100,400
» » » »	1- 8-1984/91	99,900
» » » »	1- 9-1984/91	99,850
» » » »	1-10-1984/91	100,100
» » » »	1-11-1984/91	100,075
» » » »	1-12-1984/91	100,025
» » » »	1- 1-1985/92	98,900
» » » »	1- 2-1985/92	97,725
» » » »	18- 4-1986/92	98,200
» » » »	19- 5-1986/92	97,400
» » » »	20- 7-1987/92	98 —
» » » »	19- 8-1987/92	97,700
» » » »	1-11-1987/92	97,500
» » » »	1-12-1987/92	97,825
» » » »	18- 6-1986/93	95,925
» » » »	17- 7-1986/93	95,825
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	18- 9-1986/93	95,200
» » » »	20-10-1986/93	95,225
» » » »	19-12-1986/93	95,475
» » » »	18-11-1986/93	95,575
» » » »	1- 1-1988/93	97,250
» » » »	1- 2-1988/93	97 —
» » » »	1- 3-1988/93	96,875
» » » »	1- 4-1988/93	97,325
» » » »	1- 5-1988/93	98,250
» » » »	1- 6-1988/93	99 —
» » » »	1- 7-1988/93	98,975
» » » »	1- 8-1988/93	98,175
» » » »	1- 9-1988/93	97,475
» » » »	1-10-1988/93	98 —
» » » »	1-11-1988/93	98,225
» » » »	1-10-1987/94	96,450
» » » »	1- 1-1989/94	98,075
» » » »	1- 2-1985/95	95,150
» » » »	1- 3-1985/95	92,450
» » » »	1- 4-1985/95	92,375
» » » »	1- 5-1985/95	93 —
» » » »	1- 6-1985/95	93,850
» » » »	1- 7-1985/95	95,825
» » » »	1- 8-1985/95	93,775
» » » »	1- 9-1985/95	93,250
» » » »	1-10-1985/95	93,650
» » » »	1-11-1985/95	93,575
» » » »	1-12-1985/95	93,900
» » » »	1- 1-1986/96	93,675
» » » »	1- 1-1986/96 II	98 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,575
» » » »	1- 3-1986/96	92,800
» » » »	1- 4-1986/96	92,475
» » » »	1- 5-1986/96	93,425
» » » »	1- 6-1986/96	94,875
» » » »	1- 7-1986/96	94,575
» » » »	1- 8-1986/96	93,050
» » » »	1- 9-1986/96	92,675
» » » »	1-10-1986/96	93,200
» » » »	1-11-1986/96	93,200
» » » »	1-12-1986/96	93,175
» » » »	1- 1-1987/97	92,950
» » » »	1- 2-1987/97	92,525
» » » »	18- 2-1987/97	92,775
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,175
» » » »	1- 4-1987/97	92,450
» » » »	1- 5-1987/97	93,375
» » » »	1- 6-1987/97	94,250
» » » »	1- 7-1987/97	93,825
» » » »	1- 8-1987/97	93,150
» » » »	1- 9-1987/97	94,700

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,100
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,700
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,875
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,975
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,700
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,825
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,975
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,825
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,325
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,775
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,675
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,775
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,350
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,800
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,650
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,625
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,075
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,475
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,525
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,750
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,950
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,750
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,775
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,925
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,775
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,125
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,750
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,900
» » »	9,25%	1-10-1990	97,350
» » »	11,50%	1-10-1990	99,050
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,875
» » »	9,25%	1-11-1990	97,325
» » »	9,25%	1-12-1990	97,450
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,250
» » »	11,50%	1-11-1991	97,350
» » »	11,50%	1-12-1991	98,025
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,550
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,550
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,200
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,900
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,975
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,875
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,050
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,475
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,300
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,950
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,600
» » »	12,50%	1-10-1992	97,625
» » »	12,50%	1-11-1993	96,950
» » »	12,50%	17-11-1993	96,975
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,050

Titolo	Scadenza e tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,950
» » » »	1983/90 11,50%	103,350
» » » »	1984/91 11,25%	104,275
» » » »	1987/91 8,75%	97,275
» » » »	1984/92 10,50%	102,450
» » » »	1985/93 9,60%	99,750
» » » »	1985/93 9,75%	100,150
» » » »	1985/93 9,00%	98,500
» » » »	1985/93 8,75%	97,875
» » » »	1986/94 8,75%	97,450
» » » »	1986/94 6,90%	90,300
» » » »	1987/94 7,75%	91,750
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96,750
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,950
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M26079

N. 144

Corso dei cambi del 27 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1346,150	1346,150	1346,50	1346,150	1346,150	1346,15	1345,900	1346,150	1346,150	1346,15
Marco germanico	720,060	720,060	720 —	720,060	720,060	720,06	719,990	720,060	720,060	720,06
Franco francese	212,590	212,590	212,10	212,590	212,590	212,59	212,630	212,590	212,590	212,59
Fiorino olandese	638,150	638,150	637,90	638,150	638,150	638,15	638,180	638,150	638,150	638,15
Franco belga	34,376	34,376	34,365	34,376	34,376	34,37	34,383	34,376	34,376	34,37
Lira sterlina	2235,200	2235,200	2235,50	2235,200	2235,200	2235,20	2235 —	2235,200	2235,200	2235,20
Lira irlandese	1920,500	1920,500	1922 —	1920,500	1920,500	1920,50	1921,600	1920,500	1920,500	—
Corona danese	185,180	185,180	185 —	185,180	185,180	186,16	185,200	185,180	185,180	185,18
Dracma	8,323	8,323	8,32	8,323	—		8,222	8,323	8,323	—
E.C.U.	1493,700	1493,700	1492,50	1493,700	1493,700	1493,60	1493,630	1493,700	1493,700	1493,70
Dollaro canadese	1136 —	1136 —	1136,50	1136 —	1136 —	1136 —	1136,500	1136	1136 —	1136 —
Yen giapponese	9,670	9,670	9,68	9,670	9,670	9,67	9,675	9,670	9,670	9,67
Franco svizzero	835,550	835,550	835,75	835,550	835,550	835,55	836,090	835,550	835,550	835,55
Scellino austriaco	102,302	102,302	102,05	102,302	102,302	102,30	102,290	102,302	102,302	102,30
Corona norvegese	196,020	196,020	196,25	196,020	196,020	196,02	196,040	196,020	196,020	196,02
Corona svedese	210,750	210,750	210,50	210,750	210,750	210,75	210,190	210,750	210,750	210,75
FIM	319,600	319,600	319,75	319,600	319,600	319,60	319,520	319,600	319,600	—
Escudo portoghese	8,603	8,603	8,62	8,603	8,603	8,60	8,595	8,603	8,603	8,60
Peseta spagnola	11,468	11,468	11,47	11,468	11,468	11,46	11,474	11,468	11,468	11,46
Dollaro australiano	1018,400	1018,400	1017 —	1018,400	1018,400	1018,40	1017 —	1018,400	1018,400	1018,40

Media dei titoli del 27 luglio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	98,450
» 10% » » 1977-92	97,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,450
» » » 22- 6-1987/91	88,800
» » » 18- 3-1987/94	73,475
» » » 21- 4-1987/94	73,175
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,225
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,575
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,675
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	89,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,900
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,675
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,775
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 18-12-1985/90	100,125

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,325
» » » »	17- 1-1986/91	99,850
» » » »	1- 2-1984/91	100,975
» » » »	18- 2-1986/91	99,500
» » » »	1- 3-1984/91	100,150
» » » »	18- 3-1986/91	99,500
» » » »	1- 4-1984/91	100,350
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,675
» » » »	1- 7-1984/91	100,375
» » » »	1- 8-1984/91	100,025
» » » »	1- 9-1984/91	99,875
» » » »	1-10-1984/91	100,175
» » » »	1-11-1984/91	100,125
» » » »	1-12-1984/91	100,100
» » » »	1- 1-1985/92	98,125
» » » »	1- 2-1985/92	97,800
» » » »	18- 4-1986/92	97,975
» » » »	19- 5-1986/92	97,475
» » » »	20- 7-1987/92	98,025
» » » »	19- 8-1987/92	97,775
» » » »	1-11-1987/92	97,550
» » » »	1-12-1987/92	97,875
» » » »	18- 6-1986/93	95,925
» » » »	17- 7-1986/93	95,825
» » » »	19- 8-1986/93	95,350
» » » »	18- 9-1986/93	95,200
» » » »	20-10-1986/93	95,325
» » » »	19-12-1986/93	95,475
» » » »	18-11-1986/93	95,700
» » » »	1- 1-1988/93	97,250
» » » »	1- 2-1988/93	97,975
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,450
» » » »	1- 5-1988/93	98,250
» » » »	1- 6-1988/93	99 —
» » » »	1- 7-1988/93	98,975
» » » »	1- 8-1988/93	98,325
» » » »	1- 9-1988/93	97,500
» » » »	1-10-1988/93	98,100
» » » »	1-11-1988/93	98,325
» » » »	1-10-1987/94	96,500
» » » »	1- 1-1989/94	98,100
» » » »	1- 2-1985/95	95,150
» » » »	1- 3-1985/95	92,500
» » » »	1- 4-1985/95	92,350
» » » »	1- 5-1985/95	92,975
» » » »	1- 6-1985/95	93,800
» » » »	1- 7-1985/95	95,700
» » » »	1- 8-1985/95	93,775
» » » »	1- 9-1985/95	93,300
» » » »	1-10-1985/95	93,825
» » » »	1-11-1985/95	93,725
» » » »	1-12-1985/95	93,850
» » » »	1- 1-1986/96	93,750
» » » »	1- 1-1986/96 II	98 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,625
» » » »	1- 3-1986/96	92,750
» » » »	1- 4-1986/96	92,500
» » » »	1- 5-1986/96	93,450
» » » »	1- 6-1986/96	94,800
» » » »	1- 7-1986/96	94,500
» » » »	1- 8-1986/96	93,125
» » » »	1- 9-1986/96	92,650
» » » »	1-10-1986/96	93,350
» » » »	1-11-1986/96	93,300
» » » »	1-12-1986/96	93,300
» » » »	1- 1-1987/97	93,050
» » » »	1- 2-1987/97	92,650
» » » »	18- 2-1987/97	92,800
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,225
» » » »	1- 4-1987/97	92,425
» » » »	1- 5-1987/97	93,350
» » » »	1- 6-1987/97	94,275
» » » »	1- 7-1987/97	93,800
» » » »	1- 8-1987/97	93,275
» » » »	1- 9-1987/97	94,725

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,100
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,725
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,100
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,050
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,650
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,825
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,775
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,800
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,250
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,700
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,600
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,700
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,275
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,775
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,625
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,550
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,025
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,400
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,475
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,625
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,875
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,700
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,750
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,175
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,825
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,100
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,725
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,950
» » »	9,25%	1-10-1990	97,350
» » »	11,50%	1-10-1990	99 —
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,875
» » »	9,25%	1-11-1990	97,300
» » »	9,25%	1-12-1990	97,425
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,200
» » »	11,50%	1-11-1991	97,325
» » »	11,50%	1-12-1991	98 —
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,750
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,450
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,675
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,425
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,825
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,050
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,850
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,050
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,450
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,275
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,500
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,050
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,700
» » »	12,50%	1-10-1992	97,650
» » »	12,50%	1-11-1993	96,800
» » »	12,50%	17-11-1993	96,975
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,700

Titolo	Emissione	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100,800
» » » »	1983/90	11,50%	103,800
» » » »	1984/91	11,25%	104,275
» » » »	1987/91	8,75%	97,275
» » » »	1984/92	10,50%	102,400
» » » »	1985/93	9,60%	99,900
» » » »	1985/93	9,75%	100,250
» » » »	1985/93	9,00%	98,475
» » » »	1985/93	8,75%	97,925
» » » »	1986/94	8,75%	97,150
» » » »	1986/94	6,90%	90,400
» » » »	1987/94	7,75%	91,650
» » » »	21-3-1988/92	8,50%	96,750
» » » »	26-4-1988/92	8,50%	96,950
» » » »	25-5-1988/92	8,50%	96,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M27079

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:

scienza delle finanze e diritto finanziario;
diritto amministrativo;
diritto dell'economia;
procedura penale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina veterinaria:

anatomia degli animali domestici;
istologia generale speciale (anatomia microscopica);
clinica chirurgica veterinaria;
meccanizzazione degli impianti zootecnici.

Facoltà di medicina e chirurgia:

anestesiologia e rianimazione;
endocrinologia;
fisiopatologia applicata;
biologia cellulare:
biologia generale;
igiene ed odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (C.L.O.);
chirurgia maxillo facciale (C.L.O.).

UNIVERSITÀ CATTOLICA «SACRO CUORE» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

politica economica e finanziaria;
teoria dello sviluppo economico.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria I.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di agraria:

immunologia;
micologia, patologia ed allevamento dei funghi commestibili.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura italiana;
pedagogia.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di magistero:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di chimica industriale:

chimica industriale;
chimica organica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A3472

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

botanica.

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne:

lingua e letteratura cecoslovacca.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A3473

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione di associazioni dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Con decreto ministeriale 17 luglio 1989 l'Associazione produttori ortofrutticoli - Aspo, con sede in Giugliano, via Arco S. Antonio, 7, è stata cancellata dal n. 38 dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622).

Per effetto di tale cancellazione, l'Aspo perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con il decreto ministeriale di iscrizione 1° giugno 1971.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1989 l'Associazione Unoa - Unione ortofrutticoltori associati, con sede in Salerno, via Zara, 6, è stata cancellata dal n. 119 dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622).

Per effetto di tale cancellazione l'Unoa perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con il decreto ministeriale di iscrizione 20 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1989 l'Associazione «Coc - Consorzio ortofrutticoli Campani», con sede in Napoli, via S. Maria La Nova, 49, è stata cancellata dal n. 134 dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622).

Per effetto di tale cancellazione il Coc perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con il decreto ministeriale di iscrizione 14 febbraio 1983.

89A3483

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Pubblica assistenza - Croce verde», in Fermo

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1989, registro n. 34 Interno, foglio n. 170, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «Pubblica assistenza - Croce verde», in Fermo (Ascoli Piceno), è stata eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

89A3475

Autorizzazione alla sede centrale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito

Con decreto ministeriale 8 aprile 1989, n. 559/C.11556.10089.G.70 (23), la sede centrale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla sig.ra Amalia Fantoni Gioazzini con testamento olografo in data 15 dicembre 1975, pubblicato per atti dal notaio dott.ssa Maria Antonia Russo al numero di repertorio 15125, racc. 4087, registrato a Roma il 15 novembre 1976.

89A3484

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Corevi Puglia di Antonino Campanella, Damiano Adriani, Aurora De Falco, Angelo Mancazzo - S.n.c.», con sede legale in Bari, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 20 luglio 1989, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Corevi Puglia di Antonino Campanella, Damiano Adriani, Aurora De Falco, Angelo Mancazzo - S.n.c.», con sede legale in Bari, è stata autorizzata all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

89A3482

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Mecos, in Piacenza

Con decreto ministeriale 12 giugno 1989 la riscossione del carico tributario di L. 682.746.000 dovuto dalla S.r.l. Mecos, con sede in Piacenza è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Piacenza nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A3481

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 9 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adn Kronos, con sede e stabilimento di Roma, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, per il periodo dal 1° marzo 1989 al 1° dicembre 1989.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segea editrice della Gazzetta di Parma, sede e stabilimento di Parma, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, per il periodo dal 1° marzo 1989 al 1° dicembre 1989.

89A3485

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della Weissenfels Soc. coop. edilizia a r.l., in Fusine in Valromana

Con deliberazione n. 3049 in data 6 luglio 1989 la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1990 il mandato conferito al geom. Lanfranco Sarasso, residente in Udine, via Molin Nuovo, 48/1, in ordine alla gestione commissariale della Weissenfels - Soc. coop. edilizia a r.l., con sede in Fusine in Valromana, costituita il 7 settembre 1964 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Tarvisio.

89A3489

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione alla confezione e alla vendita dell'acqua minerale «Ventasso»

Con deliberazione della giunta regionale in data 6 giugno 1989, n. 2673, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 30 giugno 1989, prot. n. 4760/3638, la Società p.a. Acque minerali di Cervarezza - Fonti di S. Lucia - (S.A.Mi.Cer), con sede e stabilimento in Cervarezza di Busana (Reggio Emilia), via S. Lucia delle Fonti n. 6 - codice fiscale n. 00129510350, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Ventasso» di Cevarezza di Busana (Reggio Emilia), già autorizzata, miscelata in parti uguale con l'acqua minerale naturale della polla «Ventasso 2» captata nell'ambito della stessa concessione minieraria. La S.A.Mi.Cer è stata altresì autorizzata alla modifica delle etichette di cui alla precedente deliberazione n. 1605 in data 19 aprile 1988.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

89A3488

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sebatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.